



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 febbraio 2013 (26.02)
(OR. en)**

5255/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**CODEC 61
PECHE 39
PE 7**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4 - 7 febbraio 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Ulrike Rodust (S&D, DE) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione comprendente 211 emendamenti (emendamenti 1-211) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

Inoltre, il gruppo politico VERTS/ALE ha presentato 19 emendamenti (220-222; 227; 228; 230-243), il gruppo politico GUE/NGL 17 emendamenti (274-280; 282-292), il gruppo politico S&D 21 emendamenti (244-253; 258-262; 265-270), il gruppo politico PPE 5 emendamenti (294-298), il gruppo politico ALDE 3 emendamenti (299, 300 e 302), il gruppo politico EFD 7 emendamenti (212-214; 216-219) e il gruppo politico ECR 4 emendamenti (223-226).

I seguenti gruppi politici hanno presentato congiuntamente emendamenti: S&D e Verts/ALE 3 emendamenti (257, 271 e 272), S&D, Verts/ALE e ALDE 2 emendamenti (264 e 273), EFD e GUE/NGL 2 emendamenti (215 e 281) e GUE/NGL e ALDE 2 emendamenti identici (293 e 301). Un gruppo composto da almeno 40 deputati ha presentato 3 emendamenti (303, 304 e 305). Il gruppo politico S&D ha inoltre presentato un emendamento orale alla prima parte dell'emendamento 119.

II. DISCUSSIONE

La relatrice Ulrike Rodust (S&D, DE) ha avviato la discussione e:

- ha rilevato la necessità di porre fine alla pesca eccessiva;
- ha dichiarato che la politica comune della pesca (PCP) vigente dovrebbe essere abbandonata;
- ha invitato a cooperare per aiutare i pescatori;
- ha ringraziato la Commissione per i suoi lavori preliminari;
- ha riconosciuto la presenza di un ministro nei banchi del Consiglio ed espresso soddisfazione in proposito;
- ha concluso che la riforma della PCP sarà possibile solo se il Consiglio accetterà la codecisione in tutti i pertinenti ambiti, soprattutto i piani.

Simon Coveney, ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi irlandese, presidente in carica del Consiglio:

- ha dichiarato di essere molto onorato di trovarsi nel Parlamento europeo, dove in precedenza ha preso posto in qualità di deputato e oggi interviene come ministro irlandese durante la settima presidenza irlandese, nel 40° anniversario dell'adesione dell'Irlanda all'Unione europea;
- ha rilevato che per la prima volta il Parlamento europeo sarà associato in modo essenziale al processo decisionale riguardante la riforma della PCP e che la presidenza del Consiglio è consapevole del significato della procedura di codecisione e delle conseguenze del trattato di Lisbona ed è quindi decisa a cooperare con il Parlamento europeo su un piano di parità per realizzare una riforma della PCP autentica, fondamentale e ambiziosa;

- ha dichiarato che l'obiettivo comune è di avere un'attività di pesca nell'UE, e fuori dell'UE dove sono presenti le flotte dell'UE, sostenibile e condotta ai livelli di rendimento massimo sostenibile, e porre fine alla pratica dei rigetti che è ingiustificabile;
- ha sottolineato che occorre intraprendere un percorso realistico e pragmatico al fine di coinvolgere il settore industriale e soddisfare tutti coloro che osservano l'UE e sono interessati a che questa disponga di una gestione sostenibile degli stock ittici in grado di tutelare non solo i pesci del mare ma anche le comunità rurali, costiere e di pescatori che dipendono dal settore della pesca per il loro sostentamento e reddito;
- ha dichiarato che esiste un'opportunità durante la presidenza irlandese, in quanto quest'ultima intende portare il Consiglio ad adottare una posizione definitiva sul regolamento di riferimento per la fine di febbraio al fine di avviare un trilogico con la commissaria in modo che la procedura di codecisione si concluda entro giugno, poiché perdere l'opportunità d'impulso e cambiamento ora potrebbe comportare la non realizzazione della riforma della politica comune della pesca durante il mandato di questo Parlamento e, eventualmente, durante il mandato dell'attuale Commissione;
- ha dichiarato che le Istituzioni discutono tali questioni da oltre due anni, che i relatori e coordinatori principali le conoscono bene, come pure i ministri nel Consiglio;
- ha sottolineato che desidera contribuire a risolvere la controversia in corso intorno alle questioni interistituzionali nel contesto del trattato di Lisbona nonché della riforma della PCP;
- si è congratulato con il Parlamento per i lavori finora svolti dalle sue commissioni, visto che i 3000 emendamenti sono stati convertiti in emendamenti di compromesso, e ha ribadito l'intenzione di concludere un accordo nel corso dei prossimi quattro o cinque mesi.

Maria Damanaki, membro della Commissione:

- ha ringraziato i membri del Parlamento europeo per l'importante e coscienzioso lavoro svolto, la relatrice e la sua squadra nonché i relatori ombra e le loro squadre;
- ritiene che la codecisione riguardo alla politica della pesca rappresenti un grande passo avanti nell'intero processo di democratizzazione delle istituzioni europee e che occorra instaurare migliori relazioni tra le tre istituzioni;
- spera che si possa porre fine alla situazione di stallo in cui versano i piani di gestione a lungo termine e le relative decisioni;

- ha sollecitato una soluzione per i pescatori, le comunità costiere, gli stock e i cittadini dell'UE, segnatamente attraverso la cessazione della pesca eccessiva al fine di riportare gli stock alla sostenibilità;
- ha dichiarato che, dall'assunzione del suo mandato, gli stock ittici gestiti in modo sostenibile sono passati da 5 a 27;
- ha rilevato la necessità di far cessare i rigetti, che rappresentano in media il 23% delle catture, in quanto tale pratica non è più giustificabile per i cittadini dell'UE;
- ha chiesto di liberare il potenziale rappresentato dalle imprese di acquacoltura in Europa e che anche i paesi senza sbocco al mare possano praticare l'acquacoltura;
- ritiene che la commissione per la pesca abbia presentato un ottimo accordo, poiché entro il 2020 l'UE avrà aumentato la quantità di pesci nei suoi mari di 15 milioni di tonnellate e il pesce sbarcato dai pescatori di mezzo milione di tonnellate e poiché tale accordo incrementerà inoltre del 25% il reddito dei pescatori dell'UE e creerà il 38% di posti di lavoro in più entro il 2022;
- ha concluso che durante i triloghi sarà aperta a tutte le proposte e idee del Parlamento europeo.

Isabella Lövin, relatrice del parere della commissione per lo sviluppo:

- ha rilevato che l'UE importa il 65% di tutto il pesce che consuma, che è il maggiore mercato ittico mondiale e che non è sostenibile. Se non si riforma radicalmente la PCP ora, nel 2022 saranno a livelli sostenibili solo otto di tutti gli stock ittici sfruttati a fini commerciali;
- ritiene che la relazione adottata nella commissione per la pesca rappresenti un passo concreto verso la cessazione della pesca eccessiva;
- ha chiesto l'imposizione dell'obbligo di ricostituire gli stock ittici, e non solo ai livelli minimi se possono eventualmente produrre un rendimento costante, ma fino ad un livello superiore a tale rendimento, in quanto la Norvegia e la Russia hanno dimostrato che ciò è possibile, tra l'altro attraverso l'obiettivo di ricostituire lo stock al di sopra dei livelli di rendimento massimo sostenibile;
- ha insistito che non solo è corretto dal punto di vista ambientale ricostituire gli stock ittici al di sopra dei livelli minimi di rendimento massimo sostenibile, ma che tale obiettivo costituisce una buona pratica poiché l'obiettivo di perseguire unicamente i livelli di rendimento massimo sostenibile condanna i pescatori a continuare a sforzarsi affinché gli stock si equilibrino nel punto di rendimento massimo sostenibile, il che potrebbe essere considerato in qualsiasi momento pesca eccessiva e implicare la necessità di imporre limiti alla pesca;

- ritiene che la posizione del Consiglio sia abbastanza sorprendente in quanto nell'orientamento generale si impegna a ricostituire gli stock ittici, ma aggiungendo i termini "ove possibile" senza spiegarne il significato;
- ha concluso che l'UE dovrebbe mostrare al resto del mondo il suo ruolo di guida in materia di pesca sostenibile.

Il relatore del parere della commissione per i bilanci non era presente.

Chris Davies, relatore del parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare:

- ritiene fuor di dubbio che la politica comune della pesca non sia stata motivo di orgoglio per l'UE, che abbia suscitato enormi critiche, non ultima quelle della commissaria, che l'ha definita un fallimento;
- ritiene che la politica abbia sbagliato fissando i TAC su base annuale ad opera di ministri che hanno ignorato i pareri scientifici e dato ascolto unicamente ai pescatori, quando questi ultimi pensano solo a breve termine anziché pianificare a lungo termine, e ha sollecitato i ministri a superare i contingenti anche se ciò riduce gli stock ittici nel lungo periodo;
- ha espresso apprezzamento per i piani di gestione a lungo termine presentati dalla Commissione per ciascun tipo di pesca e ha ringraziato il ministro della pesca irlandese per gli sforzi compiuti per sbloccare la situazione di stallo e assicurare la realizzazione di dibattiti tra il Parlamento e il Consiglio;
- ritiene che i rigetti siano una vergogna morale;
- ha concluso che sarà problematico gestire la pesca mista per raggiungere il rendimento massimo sostenibile e porre fine ai rigetti, ma che l'obiettivo è ricostituire gli stock ittici e ripristinare l'abbondanza di un tempo.

Younous Omarjee, relatore del parere della commissione per lo sviluppo regionale:

- ritiene che, se non vi saranno cambiamenti, entro il 2050 non vi saranno più pesci disponibili per la pesca commerciale;
- ha chiesto uno sforzo che vada al di là dei livelli di rendimento massimo sostenibile a partire dal 2017, riconoscendo nel contempo la necessità di misure di accompagnamento e di compensazione;

- ha espresso il timore che le decisioni future del Consiglio europeo in materia di bilancio possano non riflettere il livello di ambizione del Parlamento europeo.

A nome del gruppo PPE , Carmen Fraga Estévez:

- ha rilevato che lo scarso margine nel risultato della votazione in sede di commissione per la pesca dimostra che la relazione non è soddisfacente;
- ritiene che occorra porre fine ai rigetti, ma che nella pratica ciò sia difficilmente realizzabile in quanto i rigetti sono una conseguenza del sistema;
- ha spiegato che il gruppo politico PPE ha presentato un emendamento (il 297) che prevede l'obbligo di sbarcare tutte le catture, razionalizzandone nel contempo le modalità e proponendo un periodo transitorio.

A nome del gruppo S&D, Guido Milana:

- ha espresso pieno appoggio alla relazione presentata dalla relatrice;
- ritiene urgente ritornare a rendimenti sostenibili;
- ha chiesto la fine dei rigetti, in quanto i pescatori dovrebbero smettere di pescare pesce di cui nessuno ha bisogno.

A nome del gruppo ALDE, Pat the Cope Gallagher:

- ha dichiarato che il settore ittico irlandese impiega circa 11 000 persone e contribuisce con 700 milioni di EUR annuali al reddito nazionale e che i settori della pesca, della trasformazione e dell'acquacoltura creano e mantengono posti di lavoro nelle comunità rurali, costiere e delle piccole isole, in cui spesso non vi sono altre fonti di occupazione;
- ha rilevato che in Irlanda oltre l'80% delle navi della flotta ha lunghezza inferiore a 15 metri e pratica soprattutto la pesca in prossimità della costa e a partire dalle isole costiere. Queste isole situate al largo delle coste irlandesi si caratterizzano per la loro dipendenza dai pescherecci di piccole dimensioni alla mercé di avverse condizioni meteorologiche sul litoraneo atlantico. Si tratta di un aspetto unico, drammatico e duro della politica comune della pesca e anche del patrimonio europeo, che perdiamo a nostro rischio e pericolo. Si è congratulata per l'appoggio ricevuto per il suo emendamento sulle piccole isole costiere a livello di commissione;

- ha dichiarato che la risoluzione dell'Aia del 1976 rafforza il diritto di tutelare, sostenere e sviluppare le comunità insulari e vorrebbe che tale impegno fosse sancito nella nuova PCP essendo già riconosciuto nei considerando;
- ha chiesto procedure decisionali semplificate, anche attraverso un emendamento che raccomandi l'introduzione di un regime standard di controllo e applicazione in quanto è difficile comprendere come ciò che può costituire illecito penale in uno Stato membro venga risolto con una sanzione amministrativa in un altro Stato membro;
- ritiene assolutamente indispensabile passare a strutture regionali;
- ha rilevato la complessità della questione dei rigetti e che, nel quadro dei triloghi, sottolineerà che una soluzione a tale questione deve mirare in primo luogo ad evitare e ridurre al minimo i rigetti stessi e a introdurre incentivi adeguati per incoraggiare l'osservanza nonché l'appoggio delle parti interessate;
- ha concluso accennando alla pesca insostenibile praticata nell'Atlantico nord-orientale in relazione allo sgombro.

A nome del gruppo Verts/ALE, Ian Hudghton:

- ha ricordato di essere intervenuto in precedenza, nel febbraio 1999 e nel gennaio 2001, per sottolineare la necessità di riformare la PCP e ritiene che la situazione generale sia ora notevolmente migliorata in quanto tutti (inclusa la commissaria) ammettono ormai che la PCP è stata un fiasco;
- ha espresso il suo appoggio alle misure dirette ad eliminare i rigetti;
- ritiene che l'UE debba basarsi sui pochi successi realizzati negli ultimi anni, quali la zona delle 12 miglia, in cui la gestione da parte dei paesi dediti alla pesca ha avuto un successo relativo, gli sforzi propri della Scozia attraverso le sue misure di selettività, mediante le chiusure in tempo reale decise a livello locale e spostate in base all'evolversi della situazione, l'osservazione CCTV e i crediti di conservazione, al fine di offrire l'incentivo menzionato prima;
- ha concluso che il decentramento continua ad essere l'obiettivo principale e per questo si è opposto ad emendamenti quali il 253, che imporrebbero a livello centrale la chiusura del 10 % delle acque anziché lasciare che tali questioni siano decise in base alle situazioni reali.

A nome del gruppo ECR, Marek Józef Gróbarczyk

- ha rilevato che il trattato di Lisbona presenta alcune imperfezioni in quanto non permette la regionalizzazione totale, che rappresenta uno dei pilastri della PCP;
- ritiene che i contingenti relativi alle possibilità di pesca danneggerebbero i pescatori;
- ha sottolineato la necessità di proteggere la piccola pesca, in quanto dà occupazione ad un gran numero di persone, per cui deve essere sostenibile;
- ritiene che l'acquacoltura sia un aspetto essenziale della PCP;
- ha appoggiato la relazione presentata dalla relatrice.

A nome del gruppo EFD, Nikolaos SALAVRAKOS:

- ha giudicato la relazione altamente soddisfacente;
- ha rilevato che la pesca eccessiva riguarda il 75% degli stock e che il 60% della pesca supera i livelli di rendimento massimo sostenibile;
- ha concluso che l'UE è incapace di gestire le sue politiche.

A nome del gruppo GUE/NGL, Mikael Gustafsson:

- ha evidenziato la necessità di vietare i rigetti e di sbarcare tutte le catture;
- ha rilevato che, per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile, 2 specie ittiche su 3 sono sovrasfruttate e che l'obiettivo della sostenibilità permetterebbe di raggiungere una situazione soddisfacente entro il 2020.

Intervenendo a nome del gruppo NI, Diane Dodds:

- ritiene che il Parlamento europeo abbia ragione di appoggiare il divieto dei rigetti, che è moralmente ingiustificabile e deve cessare, ma che sono le regole stesse della PCP ad aver contribuito a tale situazione;
- ritiene che i consigli consultivi regionali siano essenziali per la politica, ma che debbano disporre di competenza e risorse appropriate che consentano loro di elaborare una politica regionale in cui le decisioni siano prese su scala regionale;

- ha ricordato che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha approvato una risoluzione che ha esteso a 200 miglia nautiche le zone di pesca degli Stati membri del Mare del Nord e dell'Atlantico settentrionale, che l'allegato 7 di tale risoluzione ha riconosciuto le cosiddette "preferenze dell'Aia" al fine di tenere conto delle necessità di talune comunità locali particolarmente dipendenti dalla pesca e che mentre la Groenlandia, la Repubblica irlandese e la parte settentrionale del Regno Unito sono state definite regioni delle "preferenze dell'Aia", l'Irlanda del Nord, quale parte integrante del Regno Unito, dovrebbe beneficiare della risoluzione dell'Aia, ma non ne beneficia.

I deputati seguenti sono intervenuti a titolo personale.

Antonello Antinoro (PPE):

- ha elogiato la relazione presentata dalla relatrice, ma ha dichiarato che il gruppo politico PPE, in disaccordo sulla questione dei rigetti, ha presentato un emendamento (il 297 del membro del Parlamento europeo Carmen Fraga Estévez);
- ha dichiarato che se l'UE desse l'impressione di lavorare a favore dei pescatori e non contro di loro, la PCP sarebbe maggiormente compresa.

Iliana Malinova Iotova (S&D) ha rilevato l'importanza della pesca costiera e insistito sul ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nils Torvalds (ALDE) ha descritto la PCP come uno dei maggiori fiaschi dell'UE e ha chiesto cambiamenti riguardo al rendimento massimo sostenibile e ai rigetti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) ha chiesto un cambiamento storico a favore delle attività di pesca sostenibili.

Struan Stevenson (ECR):

- si è congratulato con la relatrice e, pur affermando la necessità di porre fine ai rigetti, ritiene che i pescatori siano costretti a praticarli a causa dei regolamenti della Commissione, il che implica che la regionalizzazione rappresenta un aspetto importante della riforma, devolvendo la gestione quotidiana agli Stati membri, in quanto la microgestione centralizzata è stata un fiasco;

- ritiene che sia necessaria una maggiore e migliore conoscenza scientifica di tutti gli stock ittici dell'UE;
- confida che Simon Coveney, ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi irlandese, presidente in carica del Consiglio, sia disposto ad affrontare la controversia interistituzionale e a riportare sui giusti binari i piani pluriennali.

John Stuart Agnew (EFD):

- ha descritto l'UE in termini negativi in relazione alla flotta e agli stock del Regno Unito, ai posti di lavoro locali e alle città costiere;
- ha dichiarato che i cittadini del Regno Unito nonché il Parlamento e Sua Maestà la Regina sarebbero preoccupati se scoprissero che, senza la minima obiezione del governo di Sua Maestà o dei conservatori, l'emendamento 63 creerebbe una nuova competenza, ossia la sovranità sul fondo marino in luogo di un semplice controllo dei pesci presenti nelle acque sopra detto fondo, quando qualsiasi nuova competenza deve essere soggetta a referendum nel Regno Unito.

João Ferreira (GUE/NGL):

- ha descritto la PCP come un disastro sociale, ambientale ed economico;
- ha respinto la relazione nonostante i miglioramenti che potrebbe apportare alla proposta della Commissione, quali la soppressione di qualsiasi riferimento alle concessioni di pesca trasferibili;
- ha chiesto una maggiore gestione locale della pesca, nonostante la competenza esclusiva creata in questo ambito dal trattato di Lisbona;
- ha concluso che la PCP non dovrebbe vertere solo sulla conservazione delle specie, nonostante la sua importanza, ma anche sui pescatori.

Andrew Henry William Brons (NI):

- ha dichiarato che mentre il ritiro del Regno Unito dall'UE e il recupero dell'uso esclusivo delle sue acque risolverebbe il problema, ogni tentativo di migliorare la PCP nel frattempo è da considerarsi gradito;

- ha chiesto la fine dei rigetti;
- ritiene che sia chiaramente auspicabile permettere agli Stati membri di applicare le proprie misure di conservazione nella zona delle 12 miglia nautiche, ma che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di farle valere nei riguardi di altri Stati membri;
- ritiene particolarmente valida la proposta della relatrice secondo cui le concessioni di pesca non dovrebbero più essere liberamente trasferibili, in quanto farebbe cessare la compravendita delle concessioni, che resterebbero di proprietà di ciascuno Stato membro.

Alain Cadec (PPE):

- ha chiesto piani pluriennali e sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- ha chiesto che sia appoggiato l'emendamento del gruppo politico PPE relativo all'obbligo di sbarcare tutte le catture.

Dolores García-Hierro Caraballo (S&D):

- ritiene che il fallimento delle precedenti riforme della PCP sia dovuto alla mancata determinazione degli Stati membri nell'applicare criteri scientifici e misure di controllo efficaci riguardo alla pesca eccessiva;
- ha dichiarato che la mancanza di consenso intorno alla riforma della PCP non può essere attribuita alla relatrice o al gruppo politico S&D.

Gesine Meissner (ALDE) ha spiegato, con riguardo alla pesca eccessiva, che questa si eleva all'80% nel Mediterraneo, che l'esperienza dimostra che contingenti rigidi permettono maggiori catture e ha quindi chiesto di appoggiare la relazione.

Julie Girling (ECR):

- ha elogiato la commissaria, la relatrice, i relatori ombra e la commissione per la pesca;
- si è espressa contro l'emendamento del gruppo politico PPE relativo all'autorizzazione del 10% di rigetti, perché si presenta come prammatico mentre è privo di ambizione e pericoloso.

Bastiaan Belder (EFD) ha fatto riferimento all'esempio della Norvegia riguardo alla fine dei rigetti avviata 25 anni fa in modo prammatico.

Gabriel Mato Adrover (PPE) ritiene che i negoziati hanno posto le considerazioni ambientali al centro della riforma della PCP.

Isabelle Thomas (S&D) ritiene che occorra evitare la pesca eccessiva e proteggere le attività di pesca e ha accolto favorevolmente la soppressione delle concessioni di pesca trasferibili.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) ha illustrato l'esperienza della pesca nel Mare del Nord.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE) ha sottolineato che la pesca ha tre dimensioni, ambientale, economica e sociale, che la dimensione ambientale non dovrebbe diventare prioritaria in quanto porterebbe a riforme non realistiche e che pertanto si dovrebbe appoggiare l'emendamento (297) del gruppo politico PPE sui rigetti.

Kriton Arsenis (S&D):

- ha appoggiato la proposta della commissaria sul rendimento massimo sostenibile e sul divieto dei rigetti;
- si è rammaricata che la proposta non preveda l'istituzione di riserve di ricostituzione di stock ittici, in quanto ciò ripristinerebbe i livelli ittici e aumenterebbe il reddito dei pescatori in tutta l'UE incrementando il quantitativo e le dimensioni delle catture;
- ha esplicitamente votato a favore dell'emendamento 253.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D) ha giudicato l'attuale riforma della PCP imperfetta, ma pur sempre un passo positivo, per cui ha accolto favorevolmente la relazione.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ha rilevato l'importanza e il potenziale dell'acquacoltura, anche se questo settore è in declino.

Jens Nilsson (S&D) ha chiesto una pesca sostenibile, anche per quanto riguarda l'acquacoltura e la pesca amatoriale.

Lambert van Nistelrooij (PPE):

- ha dichiarato che la sostenibilità è importante, ma la regionalizzazione, l'innovazione e la modernizzazione non sono da meno;
- le concessioni di pesca trasferibili sono uno strumento degno di interesse.

Antolín Sánchez Presedo (S&D) ritiene che la riforma proposta sia responsabile, sostenibile e competitiva e che la relatrice ne abbia potenziato la dimensione socioeconomica.

Agnès Le Brun (PPE) si è rammaricata che la relazione abbia creato uno squilibrio concentrandosi più sulle considerazioni ambientali che sugli aspetti socioeconomici e ha pertanto chiesto di appoggiare l'emendamento 15.

Mario Pirillo (S&D) ha espresso l'auspicio che questa riforma costituisca il fondamento legislativo per la sostenibilità.

Salvatore Iacolino (PPE) si è rammaricato della soluzione proposta riguardo ai rigetti, descritta come una questione grave, e ha rilevato la necessità di prestare maggiore attenzione all'acquacoltura, anche per i suoi nessi con il turismo.

Ole Christensen (S&D) ha descritto la PCP vigente come un fallimento e ha insistito sulla regionalizzazione, la fine dei rigetti e la sostenibilità.

Intervenendo nell'ambito della procedura "catch the eye".

Seán Kelly (PPE):

- ritiene che i piani pluriennali siano assolutamente vitali e faranno una grande differenza e ha dichiarato, riguardo alla pesca sportiva, che si tratta di un'attività che bisognerebbe sviluppare molto di più in termini di turismo, sia per le comunità costiere che rurali;

- ha dichiarato, riguardo ai rigetti, che si tratta di una politica fallita, ma che deve essere affrontata in modo proporzionato e sensibile, in modo che i piccoli pescatori non siano discriminati nel breve periodo, e che si dovrebbe affrontare la questione delle grandi navi officina che dispongono di trinciatrici a bordo, catturano il pesce, lo tranciano e lo eliminano.

Luís Paulo Alves (S&D):

- ha perorato la gestione locale al fine di promuovere la sostenibilità;
- ha insistito sulla necessità di proteggere le zone marittime considerate sensibili sotto il profilo biogeografico;
- ha rilevato che occorre assicurare la reciprocità nel commercio con i paesi terzi al fine di garantire ai pescatori dell'UE parità di trattamento e una concorrenza leale, così come proposto dalla commissione per la pesca.

Ana Miranda (Verts/ALE) ha chiesto sostegno per la piccola pesca costiera e ha ringraziato la relatrice per aver tenuto conto della dimensione sociale della pesca.

Peter van Dalen (ECR) ha appoggiato l'emendamento del PPE sulle catture (emendamento 297 del membro del Parlamento europeo Carmen Fraga Estévez, PPE).

Paul Murphy (GUE/NGL):

- ha descritto la PCP in termini negativi;
- ha appoggiato l'opposizione nella relazione alle proposte della Commissione di quote individuali trasferibili, che equivarrebbero di fatto ad una privatizzazione del mare;
- ritiene che i piccoli e medi pescatori delle comunità costiere corrano il serio rischio di perdere il loro lavoro e stile di vita, soprattutto perché, come mostrano le previsioni della Commissione, si prevede che l'occupazione nel settore diminuirà del 60% nei prossimi 10 anni e che le perdite più ingenti ricadranno sui piccoli e medi pescatori;
- ha concluso che con la pianificazione e la gestione democratica dei contingenti sarà possibile assicurare ai piccoli pescatori, ai lavoratori dell'industria e alle comunità costiere un reddito equo e un utilizzo sostenibile di questa risorsa vitale.

John Bufton (EFD):

- ha descritto la PCP in termini negativi;
- ha dichiarato che nel Regno Unito le flotte pescherecce sono state distrutte, i porti di pesca abbandonati e le acque costiere ridotte a poco più di una piccola parte delle acque comuni dell'UE, che il Regno Unito fornisce all'UE il 70% della sua pesca ma riceve solo il 13% del valore delle catture delle specie soggette a contingente, il che significa che il Regno Unito regala, nell'interesse dell'UE, circa 2 miliardi di lire sterline annuali di pesce più il plusvalore che implicano la costruzione e riparazione delle navi, l'impiego nell'industria di trasformazione del pesce e servizi ausiliari; in totale circa 5 miliardi di lire sterline.

Maria Damanaki, membro della Commissione:

- ha dichiarato che la Commissione ha presentato la proposta iniziale un anno e mezzo fa, che la relatrice, i relatori ombra, il Consiglio e la Commissione hanno lavorato duramente per raggiungere un buon accordo e che è fiera di appoggiare sia l'orientamento generale adottato dal Consiglio nel giugno 2012 che l'accordo con la commissione per la pesca;
- ha dichiarato che dopo un intenso dialogo con l'industria e migliaia di cittadini di tutta Europa, esiste ora un approccio più flessibile ai rigetti; un approccio per fasi, più realistico, differenziato per tipo di pesca e che contempla, innanzitutto e soprattutto, l'utilizzo di attrezzi da pesca migliori e più selettivi;
- ritiene che sarebbe opportuna una maggiore regionalizzazione, nella misura del possibile, al fine di dare agli Stati membri, all'industria stessa e ai cittadini la possibilità di decidere sulle proprie questioni;
- ritiene che si potrebbe raggiungere la sostenibilità sociale, in quanto per la prima volta potrebbe esserci un trattamento speciale per la piccola pesca e che la sostenibilità degli stock entro il 2022 potrebbe comportare un aumento del 30% dei posti di lavoro e del 25% del reddito per la pesca dell'UE;
- ha concluso ribadendo la disponibilità della Commissione a partecipare al dibattito durante i triloghi.

Simon Coveney, ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi irlandese, presidente in carica del Consiglio:

- ha rilevato la necessità d una riforma fondamentale della PCP, in quanto il 70% del pesce consumato nell'UE è importato, mentre le acque UE sono in grado di produrre quantitativi maggiori di pesce;
- ha dichiarato che l'UE non può continuare a rigettare il 23% in media delle catture né a permettere la pesca eccessiva che si può prevenire attraverso la modernizzazione, il miglioramento della selettività e una migliore gestione degli stock;
- non ritiene appropriato che il presidente del Consiglio dia pareri o appoggio a singoli emendamenti;
- ha concluso che il Parlamento europeo è confrontato alle stesse sfide del Consiglio quando discute, decide e vota posizioni definitive, segnatamente il tentativo di introdurre una nuova PCP che non solo abbia senso per i decisori politici, ma che possa essere realmente attuata e possa cambiare radicalmente il modo di operare dell'industria della pesca, la maniera in cui sono prese le decisioni, preferibilmente in futuro su base regionale, e il modo di gestire gli stock dell'UE.

La relatrice Ulrike Rodust (S&D, DE) ha concluso il dibattito:

- lamentando il fatto che alcuni membri del Parlamento europeo, come Fraga, non abbiano potuto appoggiare la relazione;
- dichiarando che saranno avviati progetti pilota sui rigetti;
- rilevando, riguardo al Mediterraneo, che molti problemi non hanno nulla a vedere con la PCP;
- concludendo da ultimo che il sostegno delle ONG e l'interesse di molti cittadini sono stati evidenziati dalle petizioni a favore di una nuova PCP.

Il presidente ha quindi chiuso il dibattito. Il deputato Robert Dušek (S&D, CZ) ha inoltre presentato una dichiarazione scritta conformemente all'articolo 149 del regolamento del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 2, 3, 6, l'emendamento 5 (prima parte), l'emendamento 7 (prima parte), gli emendamenti 8-10, 12-15, 17-68, 70-93, 95-102-103, la parte corrispondente dell'emendamento 104, gli emendamenti 105-109, 111, 114-116, 118, l'emendamento 119 (prima parte quale emendata dall'emendamento orale, e la 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 9^a e 10^a parte), gli emendamenti 120-181, 183-197, 199-211, 220, 224-227, 229-230, 232, 234-235, 237, 239, 241-243, 245, 251, 257-258, 260, 262, 264, 270, 273, 285, 293, 295, 296, 301 e 302. Gli emendamenti 229, 254, 255, 256, 263, 277, 278 e 286 sono stati ritirati.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Politica comune della pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0425),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0008/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"³; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere completamente abbandonati, malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo;
 3. sottolinea che la stima dell'incidenza finanziaria della proposta rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere definita prima del raggiungimento di un

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

³ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, **alla gestione e allo sfruttamento** delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, **le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura** nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento

(2) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione delle risorse biologiche marine **e alla gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse**. **L'ambito di applicazione della** politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi **e le attività di** acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, **nel caso in cui** tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La politica comune della pesca *deve* garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla **creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili** a lungo termine. Essa *deve inoltre contribuire a* un **aumento della produttività, a un** equo tenore di vita per il settore della pesca e **alla** stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento

(3) La politica comune della pesca *dovrebbe* garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla **sostenibilità** a lungo termine **sotto il profilo ambientale, economico e sociale**. Essa *dovrebbe comprendere norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti importati nell'Unione*, un equo tenore di vita per il settore della pesca, **la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e la** stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di

derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione *deve* pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli *di sfruttamento* degli stock di *risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere* il rendimento massimo sostenibile *entro il 2015*. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

(5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione *dovrebbe* pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario *ed entro il 2015*, i *tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione* degli stock ittici, *al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre* il rendimento massimo sostenibile *e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli*. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il concetto di rendimento massimo sostenibile, quale sancito nell'UNCLOS, costituisce un obiettivo di gestione della pesca che è giuridicamente vincolante per l'Unione dal momento della ratifica della convenzione nel 1998.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

(5 bis) Adottare tassi di mortalità per la pesca inferiori a quelli necessari per mantenere gli stock ittici a livelli superiori a quelli in grado di generare il rendimento massimo sostenibile (MSY) è l'unico modo per garantire che il settore della pesca diventi redditizio a lungo termine senza fare affidamento sugli aiuti pubblici.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

(5 ter) I piani pluriennali dovrebbero essere il principale strumento volto a garantire che, entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Solo un impegno chiaro e vincolante a rispettare queste date è in grado di assicurare che siano adottate misure immediate e che siano evitati ulteriori ritardi del processo di ricostituzione degli stock. Per gli stock riguardo ai quali non sia ancora stato adottato un piano pluriennale, occorre garantire che il Consiglio aderisca pienamente agli obiettivi della politica comune della pesca in sede di definizione delle possibilità di pesca per gli stock di cui trattasi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) I piani pluriennali dovrebbero anche poter prevedere disposizioni volte a limitare le fluttuazioni annue del totale ammissibile di catture di stock ricostituiti, al fine di creare condizioni più stabili per il settore della pesca. I limiti esatti di tali fluttuazioni dovrebbero essere indicati nei piani pluriennali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5 sexes (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà, in una pesca multispecifica, di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile, se è vero che, secondo le perizie scientifiche, è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. Sarebbe opportuno chiedere al CIEM e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire un parere sui livelli appropriati di mortalità per pesca in siffatte circostanze.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 sexes) L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché, se le possibilità di

pesca devono essere drasticamente ridotte durante un periodo transitorio al fine di ottenere il rendimento massimo sostenibile, vengano applicate adeguate misure sociali e finanziarie per sostenere un numero sufficiente di imprese lungo tutta la catena di produzione in modo da raggiungere un equilibrio tra la capacità della flotta e le risorse disponibili quando è raggiunto il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine *deve* basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio *precauzionale* di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.

Emendamento

(7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine *dovrebbe* basarsi ***in ogni momento*** sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio *di precauzione* di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, ***tenendo conto dei dati scientifici disponibili.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La politica comune della pesca *deve* contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento

(8) La politica comune della pesca *dovrebbe* contribuire alla protezione dell'ambiente marino, ***alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate a fini commerciali*** e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La politica comune della pesca dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione, riducendo la dipendenza alimentare del mercato interno, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, ***limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo*** le catture accidentali ***per giungere alla loro graduale eliminazione.***

(9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, ***al fine di contribuire a garantire che l'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino sia ridotto al minimo e che le catture accidentali siano evitate, ridotte al minimo e, ove possibile, eliminate, e che si giunga progressivamente a una situazione in cui tutte le catture sono sbarcate.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'attuazione della politica comune della pesca *deve* tener conto delle interazioni con altre questioni marittime ***quali contemplate dalla politica marittima integrata***, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e

(12) L'attuazione della politica comune della pesca *dovrebbe* tener conto delle interazioni con altre questioni marittime ***e, in generale, dovrebbe essere coerente con le altre politiche dell'Unione***, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario

integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.

Emendamento

(14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle *dodici* miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate *e, ove possibile, siano anche rafforzate al fine di concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È necessario ampliare la definizione di pesca artigianale onde tenere conto di una serie di criteri oltre alle dimensioni dell'imbarcazione, tra cui, in particolare, le condizioni meteorologiche prevalenti, l'impatto delle tecniche di pesca sull'ecosistema marino, il tempo trascorso in mare e le caratteristiche dell'unità economica che sfrutta le risorse. Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca

dovrebbero essere oggetto di una considerazione e di un sostegno speciali sia in termini finanziari sia mediante l'attribuzione di risorse supplementari, per consentire loro di sopravvivere e prosperare in futuro.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.

Emendamento

(16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca. ***A questo scopo gli Stati membri, collaborando strettamente con le pubbliche amministrazioni e i consigli consultivi, dovrebbero costruire anche localmente le condizioni della sostenibilità, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca. Ciò si può conseguire attraverso azioni comuni al livello regionale e, in modo più vincolante, attraverso procedure decisionali che portino alla creazione di piani pluriennali.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Ove possibile, i piani pluriennali *devono* riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali *devono* costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo *sviluppo* sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti

Emendamento

(17) Ove possibile, i piani pluriennali *dovrebbero* riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali *dovrebbero* costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo *sfruttamento* sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. ***I piani pluriennali dovrebbero***

imprevisti.

inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati. Qualora gli scenari di gestione possano avere ripercussioni socioeconomiche sui territori interessati, tali piani dovrebbero essere stabiliti di concerto con gli operatori del settore della pesca, con gli esperti scientifici e con gli attori istituzionali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Occorrono misure volte a ridurre **ed eliminare** i livelli attualmente elevati di catture accidentali e **di** rigetti in mare. **Le catture accidentali e** i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo *sviluppo* sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.

Emendamento

(18) Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e **ad eliminare gradualmente i** rigetti in mare. **Putroppo, la legislazione previgente ha spesso costretto i pescatori a rigettare in mare risorse preziose.** I rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione. **È necessario dare priorità alla definizione, alla promozione e all'incoraggiamento di misure e incentivi volti ad evitare in primo luogo le catture accidentali.**

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie

attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare alle condizioni stabilite per una determinata attività di pesca.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarcare tutte le catture e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture *deve* essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.

(19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture *dovrebbe* essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano. *È opportuno che ciascuno Stato membro abbia la facoltà di decidere se desidera consentire la distribuzione gratuita del pesce sbarcato a fini di beneficenza o carità.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.

Emendamento

(20) Ai fini della salvaguardia degli stock **e dell'adattabilità delle flotte e delle attività di pesca**, è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche **e adattare i livelli di governance in base alle esigenze di gestione**.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali *devono* essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

Emendamento

(21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali *dovrebbero* essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo. **Se i dati disponibili non sono sufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su valori sostitutivi.**

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) L'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a realizzare una cooperazione internazionale e una gestione degli stock efficaci nei mari su cui si affacciano Stati membri e paesi terzi, prevedendo, se del caso, la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca per questo tipo di aree. In particolare, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Mar Nero.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

Emendamento

(22) Considerata la situazione economica precaria **di una parte** del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione *deve* essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.

Emendamento

(25) La Commissione *dovrebbe* essere in grado di adottare, **previa consultazione dei consigli consultivi e degli Stati membri interessati**, misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. **Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli Stati membri *devono* essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.

Emendamento

(26) Gli Stati membri, **dopo aver tenuto debitamente conto dei pareri dei consigli consultivi e delle parti interessate**, *dovrebbero* essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei **vari bacini marittimi e dei** singoli tipi di pesca e benefici di una

maggiore adesione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare reciprocamente su base regionale.

Emendamento 234

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) L'accesso alla pesca dovrebbe essere basato su criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi al fine di promuovere una pesca responsabile, in grado di garantire incentivi agli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e offrono i maggiori benefici per la società.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su

soppresso

iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) È opportuno che la Commissione conduca valutazioni della flotta per ottenere risultati affidabili in merito al livello esatto della sovraccapacità sul piano dell'Unione, affinché sia possibile proporre strumenti adeguati e mirati per ridurla.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Ogni Stato membro dovrebbe avere la facoltà di scegliere il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca che gli vengono assegnate, conformemente al principio di sussidiarietà, senza che sia imposto un sistema di ripartizione a livello unionale. In questo modo, gli Stati membri saranno liberi di introdurre o meno un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Occorre introdurre un sistema vincolante di valutazione dei registri delle flotte e di verifica dei limiti di capacità, onde garantire che ogni Stato membro rispetti i limiti di capacità assegnatigli, nonché rafforzare il regime di controllo della pesca, così da adeguare la capacità di pesca alle risorse disponibili.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) *Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate* misure specifiche destinate ad adeguare **il numero di pescherecci dell'Unione** alle risorse disponibili. **Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita** in relazione **agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.**

Emendamento

(32) *In taluni casi, gli Stati membri hanno ancora la necessità di adottare* misure specifiche destinate ad adeguare **la loro capacità di pesca** alle risorse disponibili. **La capacità andrebbe pertanto valutata** in relazione **a ciascuno stock e a ciascun bacino dell'Unione. La valutazione dovrebbe basarsi su orientamenti comuni. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Per garantire una gestione della pesca basata **sui migliori** pareri scientifici **disponibili** è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri *devono* pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

Emendamento

(34) Per garantire una gestione della pesca basata **su** pareri scientifici **completi e precisi** è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri *dovrebbero* pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. **La Commissione europea dovrebbe favorire le condizioni necessarie per l'armonizzazione dei dati al fine di promuovere una valutazione ecosistemica delle risorse.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La raccolta di dati *deve* includere informazioni che facilitino la valutazione

Emendamento

(35) La raccolta di dati *dovrebbe* includere informazioni che facilitino la valutazione

economica **delle** imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

economica **di tutte le** imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, **a prescindere dalle loro dimensioni**, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori, **nonché informazioni sull'impatto di tali sviluppi sulle comunità di pesca.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli Stati membri *devono* gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi *devono* inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri *devono* inoltre collaborare con i paesi terzi **di uno stesso bacino marino.**

Emendamento

(36) Gli Stati membri *dovrebbero* gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione, **e fornire i risultati pertinenti alle parti interessate. Occorre potenziare la partecipazione delle amministrazioni regionali alle attività di raccolta dei dati.** Essi *dovrebbero* inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri *dovrebbero* inoltre collaborare con i paesi terzi, **se possibile nell'ambito di un organo regionale istituito a tale scopo, tenendo conto delle disposizioni di diritto internazionale e in particolare dell'UNCLOS.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca *devono* essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e

Emendamento

(37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca *dovrebbero* essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione **indipendenti** in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, **e**

l'innovazione.

mediante la necessaria armonizzazione e sistematizzazione dei dati ad opera della Commissione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'Unione *deve* promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa *deve* sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche *e su* un maggiore rispetto delle norme *nonché* una maggiore trasparenza *e* partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento

(38) L'Unione *dovrebbe* promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa *dovrebbe* sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione *sostenibile* degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche, un maggiore rispetto delle norme *e* una maggiore trasparenza, *garantendo un'efficace* partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi *devono* garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, *devono* contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Emendamento

(39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi *dovrebbero* garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a *una conservazione e a* uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, *rispettando nel contempo il principio del surplus sancito dall'UNCLOS*. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, *dovrebbero* contribuire alla creazione di un *sistema ottimale di raccolta dei dati scientifici e di un* contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare

misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) In considerazione del grave problema della pirateria che affligge le navi dell'Unione operanti in paesi terzi sulla base di accordi di pesca bilaterali o multilaterali nonché della particolare vulnerabilità di tali navi alla pirateria, è opportuno rafforzare misure e operazioni al fine di proteggerle.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) L'acquacoltura *deve* contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

(42) L'acquacoltura *dovrebbe* contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare ***e le forniture nonché la crescita e l'occupazione*** per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro lontananza geografica e dell'importanza della pesca per le loro economie, dovrebbe essere istituito un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche composto da tre

sottoconsigli (acque sudoccidentali, acque dell'Oceano indiano sudoccidentale, acque delle Indie occidentali francesi e del bacino delle Antille-Guyana). Tale consiglio consultivo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi quello di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata su scala mondiale.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *deve* garantire condizioni di *equità* per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati *nell'Unione*, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate *e* incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.

Emendamento

(47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato, ***garantendo la reciprocità nel commercio con paesi terzi al fine di assicurare pari condizioni nel mercato dell'Unione, non solo per quanto concerne la sostenibilità della pesca, ma anche per quanto riguarda i controlli sanitari***; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *dovrebbe* garantire condizioni di *parità* per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati, ***indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano originari dell'Unione o di paesi terzi***, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate ***basate sulla tracciabilità***, incoraggiare modelli di consumo responsabili, nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena produttiva. ***Nel presente regolamento, la parte relativa all'organizzazione comune dei mercati dovrebbe contemplare disposizioni volte a subordinare le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto di norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) L'organizzazione comune dei mercati *deve* essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento

(48) L'organizzazione comune dei mercati *dovrebbe* essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario ***attuare efficacemente la legislazione già esistente in materia e*** istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione *devono* avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

Emendamento

(49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ***ed efficaci***. Gli Stati membri o la Commissione *dovrebbero* avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico

Emendamento

(51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico

nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca e ***adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro***, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) Il sostegno finanziario dell'Unione deve favorire lo sviluppo dei beni e dei servizi pubblici nel settore della pesca e, in particolare, sostenere le misure di controllo e monitoraggio, la raccolta di informazioni e la ricerca e lo sviluppo di attività volte ad assicurare il buono stato dell'ecosistema marino.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione *deve* essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario *deve* essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

(52) Il sostegno finanziario dell'Unione *dovrebbe* essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori, ***compresi gli armatori***. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario *dovrebbe* essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Il dialogo con *le parti interessate* si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi *devono* permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.

Emendamento

(53) Il dialogo con *i soggetti interessati* si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi *dovrebbero* permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate ***soprattutto nella redazione dei piani pluriannuali.***

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Considerando 54**

Testo della Commissione

(54) È opportuno ***che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.***

Emendamento

(54) ***In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne e del Mar Nero, è opportuno creare un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.***

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Considerando 55**

Testo della Commissione

(55) *Per* conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca *occorre conferire* alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato ***per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione,*** l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità *agli* obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto

Emendamento

(55) *Al fine di* conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'obiettivo di alleviare, qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino,*** all'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in

di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, **il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte**, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, **le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi** nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.

conformità *degli* obblighi internazionali assunti dall'Unione, all'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, alla definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, alle norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, nonché alla composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario **e opportuno definire** norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.

Emendamento

(59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, **nonché norme che garantiscano la sostenibilità sociale ed economica del settore della pesca e della raccolta di molluschi dell'Unione, ove opportuno, fornendo finanziamenti sufficienti.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 1 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La politica comune della pesca riguarda:

(a) la conservazione, **la gestione e lo sfruttamento** delle risorse biologiche marine; *e*

(b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

Emendamento

1. La politica comune della pesca riguarda:

a) la conservazione delle risorse biologiche marine **e lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse;**

b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca, **di misure di carattere strutturale e della gestione della capacità della flotta;**

b bis) la vitalità sociale ed economica delle attività di pesca, la promozione dell'occupazione nelle comunità costiere e lo sviluppo delle medesime, nonché i problemi specifici della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala e artigianali.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 2

Testo della Commissione

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura **creino condizioni ambientali e socioeconomiche** sostenibili *a* lungo termine e **contribuiscano** alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Emendamento

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura **siano** sostenibili **dal punto di vista ambientale nel** lungo termine e **siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, nel contribuire** alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare **e di opportunità di pesca ricreativa, e nel**

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che **lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate** al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca **abbiano un impatto limitato** sugli ecosistemi marini.

4. La politica comune della pesca **integra i requisiti previsti dalla** normativa ambientale dell'Unione.

prendere in considerazione le industrie di trasformazione e le attività a terra direttamente connesse alle attività di pesca, tenendo altresì conto degli interessi dei consumatori e dei produttori.

2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che **i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020**, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, **e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.**

3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca **e dell'acquacoltura** l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che **la pesca e l'acquacoltura contribuiscano all'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle attività umane** sugli ecosistemi marini, **non contribuiscano al degrado dell'ambiente marino e siano effettivamente adeguate ai singoli tipi di pesca e alle singole regioni.**

3 bis. La politica comune della pesca promuove lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità costiere, l'occupazione e le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori della pesca.

4. La politica comune della pesca è **coerente con la** normativa ambientale dell'Unione **nonché con le altre politiche dell'Unione.**

4 bis. La politica comune della pesca garantisce che la capacità di pesca delle flotte sia adeguata a livelli di sfruttamento conformi al disposto del paragrafo 2.

4 ter. La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici completi e affidabili.

Emendamenti 61 e 235

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 3

Testo della Commissione

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a) eliminare le catture accidentali **di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;**

(b) creare le condizioni necessarie per svolgere **le** attività di pesca **in modo efficiente** nell'**ambito** di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura **dell'Unione per contribuire** alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(e) tener conto degli interessi dei consumatori;

(f) garantire la raccolta e la gestione **sistematiche e armonizzate** dei dati.

Emendamento

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

a) **impedire, ridurre al minimo e per quanto possibile** eliminare le catture accidentali;

a bis) garantire che tutte le catture provenienti da stock sfruttati e regolamentati vengano sbarcate, tenendo presenti i migliori pareri scientifici ed evitando di creare nuovi mercati o di espandere quelli esistenti;

b) creare le condizioni necessarie per svolgere **in modo efficiente** attività di pesca **sostenibili dal punto di vista ambientale** nell'**Unione al fine** di **recuperare** un settore **alieutico** economicamente redditizio e competitivo, **garantendo condizioni eque nel mercato interno;**

c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura **e delle industrie connesse, garantendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e che contribuiscano** alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

d) **promuovere una giusta ripartizione delle risorse marine per** contribuire ad offrire un equo tenore di vita **e condizioni sociali eque** a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

e) tener conto degli interessi dei consumatori;

f) garantire la raccolta **sistematica, armonizzata, regolare e affidabile** dei dati e la gestione **trasparente degli stessi nonché affrontare le problematiche derivanti dalla gestione di stock caratterizzati dalla scarsità** di dati;

f bis) promuovere le attività di pesca costiera su piccola scala.

f ter) contribuire al conseguimento e al mantenimento del buono stato ecologico di cui all'articolo 1, lettera l), della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione europea nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

Emendamenti 62 e 220

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 4

Testo della Commissione

La politica comune della pesca *si ispira ai* seguenti principi di buona governance:

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(c) prospettiva a lungo termine;

(d) *esteso* coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

(e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

(f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento

La politica comune della pesca *applica i* seguenti principi di buona governance:

a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, *rispettando l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro*;

a bis) necessità di applicare un approccio decentrato e regionalizzato alla gestione della pesca;

b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

c) prospettiva a lungo termine;

c bis) riduzione dei costi amministrativi;

d) *adeguato* coinvolgimento delle parti interessate, *in particolare dei consigli consultivi e delle parti sociali*, in tutte le fasi – dalla concezione all'attuazione – delle misure, *che garantisca la conservazione delle caratteristiche specifiche regionali mediante un approccio regionalizzato*;

e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione;

f bis) necessità di effettuare valutazioni d'impatto ambientale e strategico;

f ter) parità tra dimensione interna e dimensione esterna della politica comune della pesca, in modo che le norme e i meccanismi volti a farle rispettare applicati all'interno dell'Unione siano applicati anche al suo esterno, se del caso;

f quater) trattamento dei dati e processo decisionale trasparenti, in conformità della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("Convenzione di Aarhus"), approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale¹.

¹ G U L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 1

Testo della Commissione

– 'acque dell'Unione', le acque *poste* sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione *delle acque* adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

Emendamento

– 'acque dell'Unione', le acque *e il fondo marino posti* sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione *di quelli* adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– 'pescatore', qualunque persona eserciti un'attività di pesca professionale, riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività, ovvero eserciti un'attività di cattura professionale di organismi marini, riconosciuta dallo Stato membro, senza impiegare una nave;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– 'inserimento nella flotta peschereccia', l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

– 'rendimento massimo sostenibile', il *quantitativo massimo di catture* che può essere prelevato da uno stock *ittico per un tempo indefinito*;

– 'rendimento massimo sostenibile', il *rendimento di equilibrio teorico più elevato* che può essere prelevato *con continuità (in media)* da uno stock *alle condizioni ambientali esistenti (medie)* *senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione*;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– 'specie pescate', le specie soggette a *pressione/sfruttamento di pesca, comprese quelle che non vengono sbarcate ma sono catturate in via accessoria o che risentono dell'impatto di un'attività di pesca*;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 7

Testo della Commissione

– 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

Emendamento

– 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', **quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici**, un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Parte I - articolo 5 – trattino 8

Testo della Commissione

– 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che **le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi**;

Emendamento

– 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca': un approccio che garantisca che **il processo decisionale tenga conto degli impatti della pesca, di altre attività umane e dei fattori ambientali sugli stock bersaglio e su tutte le altre specie appartenenti allo stesso ecosistema, associate agli stock bersaglio o da essi dipendenti, garantendo che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il raggiungimento di un buono stato ecologico**;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 9

Testo della Commissione

– 'tasso di mortalità per pesca', **la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale**

Emendamento

– 'tasso di mortalità per pesca', **tasso di rimozione della biomassa e degli individui dallo stock mediante operazioni di pesca**;

periodo;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– '*Fmsy*', il tasso di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 10

Testo della Commissione

Emendamento

– 'stock', una risorsa biologica marina **dotata di caratteristiche specifiche** e presente in una zona di gestione determinata;

– 'stock', una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 11

Testo della Commissione

Emendamento

– 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile **agli sbarchi** di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

– 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile **alle catture** di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– '*catture accidentali*', le catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o alla taglia minima di sbarco, o le catture di specie vietate o di specie protette, o di specie non commercializzabili o di esemplari di specie commercializzabili che

non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione in materia di pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12

Testo della Commissione

– 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio *per quanto concerne* un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

Emendamento

– 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa **(B)**, **la biomassa riproduttiva (SSB)**, o il tasso di mortalità per pesca **(F)**) utilizzati nella gestione della pesca *per definire*, ad esempio, un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– '*valore limite di riferimento*', i valori dei parametri relativi alle popolazioni degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca *per indicare una soglia al di sopra o al di sotto della quale la gestione della pesca è compatibile con un obiettivo di gestione quale un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza", lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di

riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 13

Testo della Commissione

– "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati *o ad impedire tali eventi*;

Emendamento

– "misura di salvaguardia", una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14

Testo della Commissione

– "misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e *la struttura* degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

Emendamento

– "misure tecniche", le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema *o sul loro funzionamento* risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e *le caratteristiche* degli attrezzi da pesca nonché *imponendo* restrizioni di accesso *temporali o spaziali* alle zone di pesca;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *"habitat ittici essenziali", gli habitat marini fragili che devono essere protetti a causa del loro ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze ecologiche e biologiche delle specie ittiche, tra cui i*

fondali di riproduzione, alimentazione e crescita;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *"zona di pesca protetta", una zona marina geograficamente definita nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;*

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 15

Testo della Commissione

Emendamento

– "possibilità di pesca", un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture *e/o* di sforzo di pesca, *e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;*

– "possibilità di pesca", un diritto di pesca quantificato *per un determinato stock ittico*, espresso in termini di *quantitativo massimo* di catture *o* di sforzo *massimo* di pesca *per una determinata zona di gestione;*

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 17

Testo della Commissione

Emendamento

– *"concessioni di pesca trasferibili", diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/200634, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca*

soppresso

trasferibili;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 18

Testo della Commissione

– "*possibilità di pesca individuali*",
*possibilità di pesca annue concesse ai
titolari di concessioni di pesca trasferibili
in uno Stato membro sulla base della
percentuale di possibilità di pesca che
spettano a tale Stato membro;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 19

Testo della Commissione

– "capacità di pesca", la stazza di una nave
espressa in GT (stazza lorda) e la sua
potenza motrice espressa in kW (kilowatt),
quali definite agli articoli 4 e 5 del
regolamento (CEE) n. 2930/86 del
Consiglio;

Emendamento

– "capacità di pesca", **la capacità di
cattura di una nave, misurata in termini
di caratteristiche della nave, comprese** la
stazza di una nave espressa in GT (stazza
lorda), la sua potenza motrice espressa in
kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4
e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del
Consiglio, **nonché la natura e le
dimensioni dei suoi attrezzi da pesca e
qualunque altro parametro che ne
influenzi la capacità di cattura;**

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "*capacità di vita*", **gli spazi a bordo
esclusivamente riservati alla vita e al
riposo dell'equipaggio;**

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 20

Testo della Commissione

– "acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; ***questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;***

Emendamento

– "acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 25

Testo della Commissione

– "operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento

– "operatore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ***o qualunque altra organizzazione rappresentativa degli operatori della pesca che sia legalmente riconosciuta e sia incaricata di gestire l'accesso alle risorse della pesca nonché all'acquacoltura e alle attività alieutiche professionali;***

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 27

Testo della Commissione

– "utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo avente un interesse ***di ricerca o di gestione*** nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

Emendamento

– "utilizzatore finale di dati scientifici", un organismo ***di ricerca o un organismo di gestione*** avente un interesse nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 28

Testo della Commissione

– "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di *sfruttare*;

Emendamento

– "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di *pescare per un determinato periodo di tempo, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile*;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 30

Testo della Commissione

– "biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che *si riproduce* in un momento determinato, *inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare*;

Emendamento

– "biomassa riproduttiva", una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che *è sufficientemente matura per riprodursi* in un momento determinato;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 31

Testo della Commissione

– "pesca multispecifica", *la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato*;

Emendamento

– "pesca multispecifica", *le attività di pesca in cui si trovano più specie ittiche nella zona che possono essere catturate contemporaneamente*;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32

Testo della Commissione

– "accordi di pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

Emendamento

– "accordi di pesca sostenibile", accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato ***al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie*** in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione ***che è assegnata a sostegno del settore della pesca locale, prestando particolare attenzione alla raccolta, al monitoraggio e al controllo dei dati scientifici o al fine di ottenere accesso reciproco alle risorse o alle acque mediante lo scambio di possibilità di pesca tra l'Unione e il paese terzo;***

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "***catture accessorie***", la cattura di ***organismi non bersaglio che siano tenuti a bordo e sbarcati oppure riversati in mare;***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "***cattura***", le risorse marine biologiche ***catturate con la pesca;***

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "***pesca a basso impatto***", l'utilizzo di ***tecniche di pesca selettive con un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini e***

scarse emissioni di carburante;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Parte I – articolo 5 – trattino 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "pesca selettiva", la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni e alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenne la popolazione non bersaglio;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Parte I - articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. ***Gli Stati membri prevedono un accesso esclusivo o preferenziale per i pescatori che praticano una pesca su piccola scala, artigianale o costiera, tenendo conto dei fattori sociali e ambientali, compresi i potenziali benefici derivanti dalla concessione di un accesso esclusivo o preferenziale alle imprese locali o alle microimprese e ai pescatori che impiegano metodi di pesca selettivi e***

con scarso impatto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le condizioni delle zone biologicamente sensibili definite nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003¹ sono mantenute nella loro forma attuale.

¹ *GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.*

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Parte III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

MISURE PER LA CONSERVAZIONE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE
MARINE

MISURE PER LA CONSERVAZIONE **E**
LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE
MARINE

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Parte III – articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Disposizioni generali relative alle misure di conservazione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi generali della politica comune della pesca definiti all'articolo 2, l'Unione adotta misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine di cui agli articoli 7 e 8. Tali misure sono adottate, in particolare, sotto forma di piani pluriennali

conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

2. Tali misure si attengono agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e sono adottate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pareri ricevuti dai consigli consultivi interessati.

3. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione conformemente agli articoli da 17 a 24 e alle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Parte III – articolo 7

Testo della Commissione

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

(a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

(b) la definizione di obiettivi specifici per **uno** sfruttamento sostenibile degli stock;

(c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

(d) l'introduzione di incentivi, **anche economici**, al fine di promuovere una pesca più selettiva **o con scarso** impatto;

(e) la fissazione **di** possibilità di pesca;

Emendamento

Le misure per la conservazione **e lo sfruttamento sostenibile** delle risorse biologiche marine possono riguardare:

a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;

b) la definizione di obiettivi specifici per **lo** sfruttamento sostenibile **e la conservazione** degli stock **nonché per la protezione dell'ambiente marino dall'impatto delle attività di pesca**;

c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;

d) l'introduzione di incentivi al fine di promuovere una pesca più selettiva **e metodi di pesca aventi un basso** impatto **sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche, compresi l'accesso preferenziale alle possibilità di pesca nazionali nonché incentivi di natura economica**;

e) **l'adozione di misure concernenti** la fissazione **e la ripartizione delle** possibilità di pesca, **secondo il disposto dell'articolo 16**;

(f) l'adozione delle misure tecniche di cui *all'articolo 14*;

(g) l'adozione di misure *relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture*;

(h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

f) l'adozione delle misure tecniche di cui *agli articoli 8 e 14*;

g) l'adozione di misure *atte a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15*;

h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca *e di attrezzi da pesca che incrementano la selettività o riducono al minimo l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino*;

h bis) l'adozione di misure volte ad aiutare gli Stati membri a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione in materia ambientale;

h ter) l'adozione di altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi degli articoli 2 e 3.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1. Al fine di garantire la conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, nonché nel quadro di un approccio precauzionale, gli Stati membri istituiscono una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici nelle quali è vietata ogni attività di pesca, comprese in particolare le zone importanti per la riproduzione ittica.

2. Gli Stati membri individuano e designano le zone necessarie all'istituzione di una rete coerente di riserve di ricostituzione di stock ittici.

Emendamenti 104 e 295

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 8

Testo della Commissione

Le misure tecniche possono riguardare:

- (a) le **dimensioni di maglia** e le norme relative **all'uso degli attrezzi da pesca**;
- (b) **restrizioni** relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto **sulla zona bentonica**;
 - ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;
- (c) il divieto di **utilizzare** determinati attrezzi da pesca **in zone o periodi specifici**;
- (d) **il divieto** o la restrizione delle attività di pesca in zone **e/o** periodi specifici;
- (e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere **un'aggregazione temporanea** di una risorsa marina vulnerabile;
- (f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e **sulle specie non bersaglio**;

(g) **altre misure tecniche intese a**

Emendamento

Le misure tecniche possono riguardare:

- a) le **definizioni delle caratteristiche degli attrezzi da pesca** e le norme relative **al loro uso**;
- b) **specifiche** relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre **al minimo** l'impatto **negativo sull'ecosistema**;
 - ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette **nonché altre catture accidentali**;
- c) il divieto **o le restrizioni sull'utilizzo** di determinati attrezzi da pesca **o di altre attrezzature tecniche**;
- d) **i divieti** o la restrizione delle attività di pesca in zone **o** periodi specifici;
- e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere **habitat ittici essenziali, aggregazioni temporanee** di una risorsa marina vulnerabile, **specie in pericolo, stock ittici in riproduzione o novellame**;
- f) misure specifiche destinate a ridurre **al minimo** l'impatto **negativo** delle attività di pesca **sulla biodiversità e** sugli ecosistemi marini, **in particolare quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse dovrebbero essere sfruttate dalla flotta locale utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente, ivi incluse misure destinate a evitare, ridurre e, per quanto possibile, eliminare le catture accidentali**;

proteggere la biodiversità marina.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Parte III – articolo 9

Testo della Commissione

1. **Sono istituiti** in via prioritaria piani pluriennali **che prevedono** misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. I piani pluriennali offrono:

(a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti e

(b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock **e** attività di pesca.

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo

Emendamento

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, istituiscono** in via prioritaria, **entro il ...***, piani pluriennali **conformi ai pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM che comprendono** misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile **conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. I piani pluriennali devono inoltre consentire di raggiungere altri obiettivi conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.**

2. I piani pluriennali offrono:

a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti **e/o valori limite di riferimento coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2 e nel rispetto dei pareri scientifici; e,**

b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori **limite** di riferimento **e intese a raggiungere i valori di riferimento** per la conservazione.

3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono conto delle interazioni tra stock, attività di pesca **ed ecosistemi marini.**

4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, **incluse le valutazioni di stock caratterizzati dalla scarsità di dati,** nonché di tutte le fonti quantificate di

scientificamente valido.

incertezza in un modo scientificamente valido.

** GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamenti 106 e 107

Proposta di regolamento Parte III – articolo 10

Testo della Commissione

1. I piani pluriennali prevedono **gli adeguamenti del tasso** di mortalità per pesca **da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra** dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile **entro il 2015**.

2. Qualora risulti impossibile determinare **un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile**, i piani pluriennali **prevedono** misure **precauzionali** che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento

1. I piani pluriennali prevedono **l'adeguamento dei tassi** di mortalità per pesca **in modo che entro il 2015 i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra** dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, **e da mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli**.

2. Qualora risulti impossibile determinare **la mortalità per pesca conformemente al disposto del paragrafo 1**, i piani pluriennali **applicano l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e stabiliscono norme sostitutive e** misure che garantiscano **almeno** un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2 bis. Fatte salve le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Esse sono attuate in maniera graduale, eccetto in caso d'urgenza e, prima di essere incluse nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

2 ter. I piani pluriennali possono contenere disposizioni vertenti sui problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al mantenimento e alla ricostituzione degli

stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività per evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata).

Emendamenti 108 e 239

Proposta di regolamento Parte III – articolo 11

Testo della Commissione

I piani pluriennali includono:

(a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed *ecosistema*;

(b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

- i) tasso di mortalità per la pesca e/o
- ii) biomassa riproduttiva e

Emendamento

I. I piani pluriennali includono:

a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di ***zona geografica***, stock, attività di pesca ed ***ecosistemi marini***;

b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché ***con le disposizioni pertinenti degli articoli - 7 bis, 9 e 10;***

b bis) una valutazione della capacità della flotta e, qualora la capacità di pesca non sia in efficace equilibrio con le possibilità di pesca disponibili, un piano di riduzione della capacità contenente un calendario e misure specifiche da adottare da parte di ciascuno Stato membro interessato che comporterà l'allineamento di tale capacità di pesca sulle possibilità di pesca disponibili entro un termine vincolante; fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 34, tale valutazione dovrebbe includere un'analisi della dimensione socioeconomica della flotta in esame;

b ter) una valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure adottate nel quadro del piano pluriennale;

c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

- i) tasso di mortalità per la pesca e/o
- ii) biomassa riproduttiva e

ii bis) percentuale massima di catture accidentali e non autorizzate,

ii ter) variazioni annuali massime delle

iii) stabilità delle catture;

(d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e) misure tecniche **comprendenti** misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

(h) la riduzione **al minimo** degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

(j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

possibilità di pesca;

d) scadenze ben definite per conseguire tutti gli obiettivi specifici quantificabili;

d bis) disposizioni per ridurre sistematicamente le possibilità di pesca quando la quantità o la qualità dei dati disponibili relativi alla zona di pesca diminuisce;

e) misure **di conservazione e** tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure **intese ad evitare e, per quanto possibile, eliminare** le catture accidentali;

f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale **e del suo impatto socioeconomico;**

g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome, **se del caso;**

h) **misure per** la riduzione degli impatti della pesca sull'ecosistema;

i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

i bis) misure volte a garantire l'osservanza delle disposizioni del piano pluriennale;

j) ogni altra misura adeguata **e proporzionata** per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

1 bis. I piani pluriennali prevedono la loro revisione periodica al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi. In particolare, tali revisioni periodiche devono tenere conto di nuovi elementi, come le modifiche dei pareri scientifici, onde consentire gli adeguamenti intermedi eventualmente necessari.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. *Nelle* zone speciali di conservazione *ai sensi dell'*articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, *dell'*articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e *dell'*articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca *degli Stati membri devono essere condotte* in modo da *alleviarne l'impatto sulle zone medesime*.

Emendamento

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione *in relazione alle zone protette*

1. *La politica comune della pesca e tutte le successive misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda le zone speciali di conservazione sono pienamente conformi alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 2008/56/CE. Qualora uno Stato membro ha designato le zone di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, esso regola le attività di pesca, in consultazione con la Commissione, i consigli consultivi e le altre parti interessate, in modo da conformarsi pienamente agli obiettivi di tali direttive.*

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Parte III - articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tutte le azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della politica comune della pesca sono pienamente conformi con la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998, le risoluzioni 61/105, 64/72 e 66/68 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare misure che sono necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e non meno vincolanti della normativa unionale vigente.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri con un interesse di pesca diretto nelle zone oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 collaborano reciprocamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 bis. Tali Stati membri possono chiedere che la Commissione adotti le misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Parte III - articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Affinché la Commissione possa agire sulla base di una richiesta di cui al paragrafo 1 quater, lo Stato o gli Stati membri richiedenti le forniscono tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure richieste, compresa una giustificazione della richiesta nonché i dati scientifici e i dettagli relativi all'attuazione pratica delle misure. La

Commissione adotta le misure tenendo conto dei pareri scientifici pertinenti di cui dispone.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Parte III - Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano misure atte a ridurre le eventuali conseguenze sociali ed economiche negative derivanti dall'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 13

Testo della Commissione

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione *può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad* alleviare la minaccia.

Emendamento

1. Qualora venga dimostrata, *sulla base di dati scientifici affidabili*, l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione *ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, al fine di* alleviare la minaccia.

Tali atti delegati sono adottati unicamente qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano applicando la procedura di cui all'articolo 55 bis.

2. Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Parte III – articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1. Se è stato constatato un rischio grave e imprevisto per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza, prima di adottarle, notificano la loro intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri ed ai consigli consultivi interessati, inviando un progetto di misure corredato di una motivazione.

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica. La Commissione adotta atti di esecuzione che confermano, eliminano o modificano la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Nel caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti una minaccia grave e imprevedibile alla conservazione delle risorse acquatiche viventi o all'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Parte III - Articolo 14 – lettera d

Testo della Commissione

d) **mitigano** l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat **biologicamente** sensibili.

Emendamento

d) **riducono al minimo** l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente **marino**, provvedendo in particolare alla protezione degli stock **biologicamente sensibili** e degli habitat **fragili, segnatamente quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse dovrebbero essere sfruttate dalla flotta locale utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente.**

Emendamento 118

Proposta di regolamento Parte III – articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1. Prima di introdurre l'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri conducono, ove necessario, progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e

tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi competenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca. Questi progetti pilota sono condotti, se del caso, dalle organizzazioni di produttori. I risultati di tali progetti pilota sono ripresi nel piano di gestione a lungo termine di ciascuna attività di pesca sotto forma di incentivi supplementari ad utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a disposizione. Gli Stati membri compilano inoltre un atlante dei rigetti che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tale atlante deve basarsi su dati oggettivi e rappresentativi.

2. L'Unione fornisce sostegno finanziario a favore della concezione e dell'attuazione dei progetti pilota introdotti conformemente al paragrafo 1 come pure a favore dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi al fine di ridurre le catture accidentali e non autorizzate. Nel quadro dell'adozione di misure di sostegno finanziario è riservata particolare attenzione ai pescatori che sono soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture e che esercitano un'attività di pesca multispecifica.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Parte III – articolo 15

Testo della Commissione

Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture *dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura* effettuate nel corso *di* attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, *salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive*, secondo il seguente

Emendamento

Obbligo di sbarcare *e registrare* tutte le catture *di specie sfruttate e regolamentate*

1. Tutte le catture *di specie sfruttate e regolamentate* effettuate nel corso *delle seguenti* attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate secondo il seguente calendario:

calendario:

(a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

– sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, **alaccia, capelin**;

– tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

(b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: **merluzzo bianco, nasello, sogliola**;

a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

– **piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di** sgombro, aringa, sugarello, melù, acciuga, argentina, **sardina, spratto**;

– **grande pesca pelagica, vale a dire pesca di** tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

– **pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia**;

– **salmona nel Mar Baltico**;

b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016:

– **le seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione dell'Atlantico settentrionale:**

Mare del Nord

– **pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro**;

– **pesca dello scampo**;

– **pesca della sogliola comune e della passera di mare**;

– **pesca del nasello**;

– **pesca del gambero boreale**;

– **altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente**;

– **attività di pesca nel Mar Baltico diverse dalla pesca del salmone**;

Acque nordoccidentali

– **pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro**;

– **pesca dello scampo**;

– **pesca della sogliola comune e della passera di mare**;

– **pesca del nasello**;

– **altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente**;

Acque sudoccidentali

- *pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;*
- *pesca dello scampo;*
- *pesca della sogliola comune e della passera di mare;*
- *pesca del nasello;*
- *altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente.*

(c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2017, attività di pesca non contemplate al paragrafo 1, lettera a), nelle acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione.

1 bis. Una volta introdotto in un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, tutte le catture di specie soggette a detto obbligo sono registrate e, se del caso, detratte dalla quota dei pescatori, dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di gestione collettiva interessata, ad eccezione delle specie che possono essere rigettate in mare a norma del paragrafo 1 ter;

1 ter. Le seguenti specie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

- *le specie catturate per essere utilizzate come esche vive;*
- *le specie per le quali le informazioni scientifiche disponibili abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza dopo la cattura, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi attrezzi di pesca, delle pratiche di pesca e delle condizioni della zona di pesca.*

1 quater. Al fine di semplificare e armonizzare l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture nonché allo scopo di evitare interruzioni inopportune delle attività di pesca delle specie

bersaglio e diminuire il quantitativo di catture accidentali, i piani pluriennali di cui all'articolo 9 o i regolamenti specifici dell'Unione concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco o altri atti legislativi adottati dall'Unione stabiliscono, se del caso:

a) un elenco di specie non bersaglio di scarsa abbondanza naturale che possono essere imputate alla quota delle specie bersaglio di tale attività di pesca, qualora:

– il contingente nazionale annuale per la specie non bersaglio in questione sia completamente utilizzato,

– le catture accumulate delle specie non bersaglio non superino il 3% delle catture totali delle specie bersaglio, nonché

– lo stock delle specie non bersaglio rientri entro limiti biologici di sicurezza;

b) norme concernenti misure volte a scoraggiare le catture di novellame, compresa la fissazione di quote di contingenti più elevate che devono essere detratte dalla quota del pescatore in caso di catture di novellame.

2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici accurati e aggiornati disponibili e, ove necessario, al fine di proteggere il novellame scoraggiandone la pesca deliberata, vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione che tengono conto dell'età e della taglia di prima riproduzione, per gli stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui al paragrafo 1. Le catture di tali tipi di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono limitate a usi diversi dal consumo umano come farine di pesce, oli di pesce, alimenti per animali o esche. Lo Stato membro interessato può anche consentire la donazione di queste catture a fini caritativi o di utilità pubblica.

3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite **sono** fissate conformemente **all'articolo 27** [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 **per specificare** le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

3. **Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono applicare un margine di flessibilità annuale fino al 5% degli sbarchi consentiti, fatti salvi eventuali tassi di flessibilità più elevati stabiliti dalla legislazione specifica.** Le norme e le regole di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite **possono essere** fissate conformemente **all'articolo 39** [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. **A tal fine, gli Stati membri rispettano il principio di efficienza e proporzionalità.**

5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 **volti a stabilire** le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamenti 120, 264, 293 e 301

Proposta di regolamento Parte III – articolo 16

Testo della Commissione

1. Le possibilità di pesca **assegnate agli** Stati membri **garantiscono** a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o **zona** di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

Emendamento

1. **In sede di fissazione e assegnazione delle possibilità di pesca, il Consiglio agisce in conformità degli articoli 2, 9, 10 e 11 del presente regolamento, applica una prospettiva a lungo termine e si attiene ai migliori pareri scientifici disponibili.** Le possibilità di pesca **sono ripartite tra gli Stati membri in modo da**

garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque dell'Unione e le assegna a ciascuno di essi.

L'assegnazione di possibilità di pesca agli Stati membri o ai paesi terzi è subordinata al rispetto delle regole della politica comune della pesca.

1 bis. Ogni anno, nel decidere in merito all'assegnazione dei contingenti, il Consiglio tiene pienamente conto delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, in particolare nell'allegato VII.

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini ***di cattura*** stabiliti ***nei piani pluriennali*** conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h). ***Se non è stato adottato un corrispondente piano pluriennale per uno stock ittico ad uso commerciale, il Consiglio provvede affinché, entro il 2015, sia fissato un totale ammissibile di catture (TAC) che permetta la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.***

3 bis. Delegazioni del Parlamento europeo

e dei consigli consultivi sono presenti all'atto dell'adozione di decisioni sulla definizione delle possibilità di pesca da parte del Consiglio.

3 ter. Laddove non sia possibile, per mancanza di dati, stabilire i tassi di sfruttamento per determinati stock che siano conformi al rendimento massimo sostenibile:

i) si applica l'approccio precauzionale alla gestione dell'attività di pesca;

ii) sono adottati valori sostitutivi basati sulle metodologie di cui all'allegato alla decisione 2010/477/UE¹, parte B, punti 3.1 e 3.2, e la mortalità del pesce è ulteriormente ridotta in virtù del principio precauzionale o, qualora vi siano indicazioni di uno stato soddisfacente dello stock, di tendenze stabili;

iii) la Commissione e gli Stati membri valutano gli ostacoli alla ricerca e all'acquisizione di conoscenze e adottano misure per consentire che siano messi a disposizione al più presto ulteriori dati sugli stock e l'ecosistema.

3 quater. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente al diritto dell'Unione. Esso informa la Commissione in merito al metodo di ripartizione utilizzato.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4 bis. Qualora la Commissione ritenga, in base alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 23, che uno Stato membro non abbia adottato misure adeguate conformemente al titolo III del presente regolamento, ciò comporterà deduzioni, nell'anno o negli anni successivi, dalle possibilità di pesca assegnate dall'Unione a tale Stato membro e l'interruzione o la sospensione dei pagamenti a tale Stato membro o l'applicazione di una rettifica finanziaria

al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 50. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

4 ter. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuta se le attuali possibilità di pesca siano efficaci ai fini della ricostituzione e del mantenimento delle popolazioni delle specie pescate a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'obiettivo fissato all'articolo 2, paragrafo 2.

¹ *GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.*

Emendamento 227

Proposta di regolamento Parte III - articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi quali l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità e il contributo all'economia locale. Possono essere utilizzati anche altri criteri come ad esempio i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri prevedono incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e quindi, tra l'altro, da un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 17

Testo della Commissione

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri **possono essere** autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Emendamento

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri **che condividono l'attività di pesca interessata sono** autorizzati ad adottare, **secondo le procedure definite nel presente articolo**, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 **e con i principi di buona governance di cui all'articolo 4**;

b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici fissati nell'ambito di un piano pluriennale **entro un calendario specifico** e

d) non siano meno vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

2 bis. Gli Stati membri cooperano tra loro per garantire l'adozione di misure compatibili in grado di soddisfare gli obiettivi fissati nei piani pluriennali e coordinano tra di loro tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali esistenti di cooperazione istituzionale, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

Gli sforzi di coordinamento tra gli Stati membri che condividono un'attività di pesca sono ammissibili ai finanziamenti

del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. xx/2013 [sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca].

2 ter. Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP trasmettendo loro un progetto delle misure da adottare, corredato di una relazione esplicativa. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

Gli Stati membri pubblicano le sintesi dei progetti delle misure di conservazione di cui è proposta la promulgazione.

2 quater. Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

2 quinquies. Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 2 a 2 quater.

2 sexies. La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi da 2 bis a 2 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi ai piani pluriennali stabiliti. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e

facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

2 septies. Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca possono decidere congiuntamente e cooperare per l'applicazione di misure congiunte nell'ambito dei piani pluriennali adottati prima del 2014, in linea con la procedura di cui all'articolo 25.

2 octies. Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato crea uno o più comitati di gestione, nei quali siano presenti tutti i soggetti interessati, che sono consultati riguardo alle misure da adottare. Qualora intenda discostarsi in qualunque modo dal parere che riceve dal comitato, lo Stato membro deve pubblicare una valutazione in cui illustra nel dettaglio le motivazioni di tale decisione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Parte III – articolo 18

Testo della Commissione

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, **notificano** tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, **pubblicano** tali misure **e le notificano** alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Parte III – articolo 19

Testo della Commissione

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'**articolo 17, paragrafo 1**.

Emendamento

1. La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'**articolo 17 e**, **in ogni caso, valuta e riferisce in merito a tali questioni non**

meno di una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dal pertinente piano pluriennale. La valutazione si basa sui migliori pareri scientifici disponibili.

In conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)¹, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure nazionali di conservazione a norma dell'articolo 17.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE² nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001³ e il regolamento (CE) n. 1367/2006⁴.

¹ *GU L 108 del 25.04.2007, pag. 1.*

² *GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.*

³ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

⁴ *GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.*

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione pubblica tutte le valutazioni realizzate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto attiene all'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Parte III – articolo 20

Testo della Commissione

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

2. La Commissione **ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui**

(a) le misure degli Stati membri non siano **ritenute** compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

(b) le misure degli Stati membri non **siano ritenute adeguate a soddisfare** efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

(c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i).

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione **entro il termine previsto nel piano pluriennale ovvero, in sua mancanza, entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

2. **Qualora** la Commissione **ritenga che**

a) le misure degli Stati membri non siano compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure

b) le misure degli Stati membri non **soddisfino** efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i),

essa lo comunica allo Stato membro interessato, fornendogli le ragioni.

2 bis. Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro in questione dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con il piano pluriennale e adeguate a soddisfarne gli obiettivi.

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che specificano le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale.

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis. Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione esplicativa.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Parte III – articolo 21

Testo della Commissione

Nell'ambito di un *quadro* di misure tecniche *stabilito* conformemente all'articolo 14, gli Stati membri **possono essere** autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque **soggette alla loro giurisdizione** per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

Emendamento

1. Nell'ambito di misure tecniche *quadro stabilite* conformemente all'articolo 14, gli Stati membri **sono** autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque **dell'Unione** per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; nonché

(d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; nonché

d) **non siano in conflitto** e siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis. Gli Stati membri cooperano tra di loro per garantire l'adozione di misure compatibili per conseguire gli obiettivi fissati nei quadri di misure tecniche e coordinano tra di loro tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali di cooperazione istituzionale esistenti, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

1 ter. Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione esplicativa. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

1 quater. Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

1 quinquies. Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 1 bis a 1 quater.

1 sexies. La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione

dei paragrafi da 1 bis a 1 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi al quadro delle misure tecniche stabilito. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Parte III – articolo 22

Testo della Commissione

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 **notificano** tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21, **pubblicano** tali misure **e le notificano** alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Parte III – articolo 23

Testo della Commissione

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

Emendamento

1. La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 **e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito alle stesse almeno una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dalle pertinenti misure tecniche quadro.**

1 bis. **In conformità della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per**

la formulazione e la promulgazione delle misure tecniche di conservazione a norma dell'articolo 21.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione pubblica tutte le valutazioni realizzate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notificano tali misure alla Commissione entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. La Commissione **ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora** le misure degli Stati membri, **sulla base di una valutazione effettuata a norma**

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notificano tali misure alla Commissione **entro il termine previsto nel quadro di misure tecniche ovvero, in sua mancanza,** entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. **Qualora** la Commissione **ritenga che** le misure degli Stati membri

dell'articolo 23,

(a) non siano **ritenute** compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

(b) non **risultino soddisfare** efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.

a) non siano compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

b) non **soddisfino** efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure,

essa lo comunica allo Stato membro interessato, fornendogli le ragioni.

2 bis. Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con gli obiettivi del quadro di misure tecniche e idonee a soddisfarli.

2 ter. Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che specificano le misure tecniche oggetto del quadro di misure tecniche.

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis. Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e il CSTEP in merito ad un progetto di misure corredato di una relazione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio,

Emendamento

a) si applichino a tutte le navi che operano in relazione a stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità

a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,

di pesca,

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Lo Stato membro informa a fini di controllo gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ***ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla*** conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ***rispettare gli obiettivi concernenti altre risorse acquatiche viventi e la conservazione o il miglioramento dello status di*** conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle ***dodici*** miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona ***o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro in questione.*** Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente

nell'Unione.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa **consultazione della** Commissione, **degli** Stati membri in questione **e dei** consigli consultivi interessati, **ai quali è presentato il** progetto di misure corredato di una relazione.

Emendamento

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa **notifica alla** Commissione, **agli** Stati membri in questione **ed ai** consigli consultivi interessati, **del** progetto di misure corredato di una relazione **dalla quale si evinca altresì che tali misure non sono discriminatorie.**

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Parte IV

Testo della Commissione

Emendamento

Parte IV soppressa.

Emendamenti 138 e 241

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della

1. **Se e ove necessario**, gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della

propria flotta *nell'intento* di conseguire un *efficace* equilibrio tra *questa* capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

capacità di pesca della propria flotta *con l'obiettivo* di conseguire un equilibrio *stabile e duraturo* tra *la loro* capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono *in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2*.

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità e ne trasmettono i risultati alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. Le valutazioni della capacità includono un'analisi della capacità totale della flotta per tipo di pesca e per segmento di flotta al momento della valutazione nonché il suo impatto sugli stock e più in generale sull'ecosistema marino. Esse comprendono inoltre un'analisi della redditività a lungo termine della flotta. Per garantire un approccio comune alle valutazioni in tutti gli Stati membri, le valutazioni sono effettuate in conformità con gli orientamenti della Commissione intesi a favorire un'analisi più precisa dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca e tengono inoltre conto della redditività della flotta. Le valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

1 ter. Se la valutazione evidenzia una discrepanza tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono, entro un anno gli Stati membri adottano un programma dettagliato, corredato di un calendario vincolante, per ogni necessario adeguamento della capacità di pesca della propria flotta in termini di numero e di caratteristiche dei pescherecci, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. Il programma è trasmesso al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

1 quater. In assenza di tale valutazione o se uno Stato membro è tenuto ad adottare un programma di riduzione della capacità e non riesce a farlo, o se lo Stato membro

non applica tale programma, ne risulta l'interruzione di assistenza finanziaria dell'Unione a detto Stato membro prevista dalla politica comune della pesca.

In ultima istanza e solo se una di queste fasi è ritardata di due o più anni, la Commissione può sospendere le possibilità di pesca dei segmenti di flotta in questione.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

4 bis. Per ottenere la licenza o l'autorizzazione di pesca, le navi dell'Unione devono essere in possesso di un certificato del motore valido, rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Parte V – articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Sistema di ingresso/uscita

Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Parte V – articolo 35

Testo della Commissione

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono **rigorosamente** soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2. Entro il 30 dicembre *, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dell'allegato II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, onde definire la capacità per quanto riguarda qualsiasi parametro misurabile del peschereccio che possa influenzare la sua capacità di effettuare catture.

Questa nuova definizione tiene conto di criteri sociali ed economici, nonché degli sforzi di controllo intrapresi dagli Stati membri. In tale proposta la capacità della flotta di ciascuno Stato membro è ripartita in base ai segmenti della flotta, compresa una ripartizione specifica dei pescherecci che operano nelle regioni ultraperiferiche e dei pescherecci che operano esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

*** GU: inserire l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 141

Proposta di regolamento Parte V – articolo 36

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri registrano le

Emendamento

1. Gli Stati membri registrano le

informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri **mettono a disposizione della** Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione **stabilisce** requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati **in conformità con** la procedura di esame di cui all'**articolo 56**.

informazioni relative **alla proprietà, alle imbarcazioni e** alle caratteristiche **degli attrezzi nonché alle** attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento **e pubblicano tali informazioni, tutelando comunque adeguatamente i dati personali**.

2. Gli Stati membri **presentano alla** Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri **e del Parlamento europeo**. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione **adotta atti di esecuzione che fissano i** requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati **secondo** la procedura di esame di cui all'**articolo 56, paragrafo 2**.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, **ambientali** e socioeconomici necessari ai fini di una **gestione della** pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. **Tali** dati consentono in particolare di valutare:

Emendamento

1. **La conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine devono basarsi sulle informazioni più accurate a disposizione. A tal fine**, gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, **ambientali**, tecnici e socioeconomici necessari ai fini di una pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli

organismi designati dalla Commissione.
L'Unione, attraverso il FEAMP, fornisce un contributo finanziario sufficiente a finanziare l'acquisizione di tali dati. I dati consentono in particolare di valutare:

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,

Emendamento

a) lo stato ***attuale*** delle risorse biologiche marine sfruttate,

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Parte VI - articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

Emendamento

b) il livello della pesca, ***operando una chiara distinzione tra pesca industriale e non industriale***, e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***i*** risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

Emendamento

c) ***gli attuali*** risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) provvedono affinché i dati raccolti

Emendamento

a) provvedono ***affinché i dati siano raccolti in modo tempestivo*** e affinché i

siano precisi e affidabili;

dati raccolti siano precisi, affidabili *ed esaustivi, e raccolti in modo armonizzato in tutti gli Stati membri;*

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) provvedono affinché le metodologie e i dati scientifici prendano in considerazione, in sede di raccolta dei dati, fattori quali l'acidificazione e le temperature del mare, garantendo quindi che i dati siano raccolti in regioni diverse lungo l'intero arco dell'anno;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) *evitano* che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

b) *stabiliscono meccanismi di coordinamento per evitare* che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, *ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;*

c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e *li rendono pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie* adeguata protezione e riservatezza, *a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni;*

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso **alle** banche dati e **ai** sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

Emendamento

d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso **a tutte le** banche dati e **i** sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) mettono a disposizione delle parti interessate i dati pertinenti e le rispettive metodologie con cui sono ottenuti, tenendo conto nel contempo dei dati complementari eventualmente forniti da dette parti.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di sintesi in cui elencano le attività di pesca per le quali è obbligatoria la raccolta di dati e in cui indicano, per ciascun caso e ciascuna categoria, se l'obbligo sia stato soddisfatto. La relazione di sintesi è resa pubblica.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione **viene informata** in merito alle attività nazionali di coordinamento **ed è invitata** alle riunioni di coordinamento.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, **compresi i dati socioeconomici**, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. **Il Parlamento europeo e la Commissione sono informati** in merito alle attività nazionali di coordinamento **e sono invitati** alle riunioni di coordinamento.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

Emendamento

4. Gli Stati membri, **in stretta collaborazione con la Commissione**, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma

Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5, **nonché di**

pluriennale di cui al paragrafo 5.

garantire il coordinamento tra Stati membri della raccolta e presentazione dei dati.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi in materia di raccolta dei dati dà luogo al ritiro degli aiuti pubblici e alla successiva imposizione di ulteriori sanzioni da parte della Commissione.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 bis

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta periodicamente appropriati organismi scientifici sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, tenendo conto altresì della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di organismi scientifici diversi.

Emendamenti 157 e 285

Proposta di regolamento

Parte VI – articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di

ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.

ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione. ***L'Unione garantisce un adeguato finanziamento di tali programmi, nell'ambito delle ricerche e degli strumenti di pesca disponibili.***

Emendamento 158

Proposta di regolamento Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

Emendamento

2. Gli Stati membri, ***col coinvolgimento dei pertinenti soggetti scientifici,*** provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali di raccolta di dati scientifici, di ricerca e d'innovazione sulla pesca.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Parte VI – articolo 38 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I risultati dei programmi di ricerca sono messi a disposizione dell'intera comunità scientifica europea.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Parte VII – articolo 39

Testo della Commissione

1. L'Unione partecipa alle **attività delle** organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi **internazionali** e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento

1. Al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine, l'Unione promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca e partecipa, sostenendone le attività, alle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). In tale contesto, l'azione dell'Unione è in linea con gli impegni, gli obblighi e gli obiettivi strategici internazionali, nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento e con gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione.

2. In particolare, l'Unione:

a) sostiene attivamente e promuove lo sviluppo delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e contribuisce a tale sviluppo;

b) promuove misure per garantire che le risorse della pesca siano mantenute a livelli coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare al paragrafo 2 e al paragrafo 4 ter;

c) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni dissuasive ed efficaci, che devono essere applicate in modo

trasparente e non discriminatorio;

d) migliora la coerenza politica delle proprie iniziative, con particolare riferimento alle attività concernenti l'ambiente, lo sviluppo e il commercio;

e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), assicurando a tal fine che nessun prodotto della pesca INN entri nel mercato dell'Unione e contribuendo in tal modo ad attività di pesca sostenibili che siano economicamente redditizie e promuovano l'occupazione nell'Unione;

f) sostiene e partecipa attivamente alle azioni internazionali congiunte di lotta contro la pirateria in mare, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana ed evitare che siano perturbate le attività di pesca marittima;

g) promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca;

h) provvede affinché le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme vigenti nelle acque dell'Unione, promuovendo nel contempo l'applicazione, da parte delle ORGP, degli stessi principi e delle stesse norme che sono applicati nelle acque dell'Unione.

2 bis. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi equi e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Unione promuove relazioni di cooperazione fra le ORGP al fine di allineare, armonizzare e ampliare il quadro per l'azione multilaterale, offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali e aderisce alle raccomandazioni che ne scaturiscono.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

L'Unione, **assistita dall'Agenzia europea di controllo della pesca**, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali, **in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurarne la rigorosa osservanza.**

Gli Stati membri provvedono affinché i loro operatori rispettino le misure di cui al primo comma.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e

ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi **conformemente alle pertinenti misure adottate dalle organizzazioni internazionali, comprese le ORGP. Tale contesto può comprendere:**

a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza; e

c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

Detto contesto garantisce altresì che le attività di pesca si svolgano in un quadro di certezza giuridica.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, l'Unione è guidata dal principio che gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi devono essere stabiliti a reciproco vantaggio di entrambe le parti, e devono contribuire alla continuità dell'attività delle flotte dell'Unione mediante l'ottenimento di una parte del surplus del paese terzo che sia proporzionata agli interessi delle flotte dell'Unione.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della

2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS

convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

e identificato, *in maniera chiara e trasparente*, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati *da parte di tutte le flotte*, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco comprendono:

a) l'obbligo di rispettare il principio di limitare l'accesso unicamente alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS;

b) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse o gli accordi finanziari, i canoni e gli altri diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

c) una clausola di condizionalità che subordina l'accordo al rispetto dei diritti umani conformemente agli accordi internazionali in materia di diritti umani;
e

d) una clausola di esclusività.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco garantiscono che i pescherecci dell'Unione possano operare nelle acque del paese terzo con cui è stato concluso un accordo solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità di una procedura concordata dalle due parti dell'accordo.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. I pescherecci battenti una bandiera dell'Unione che sono stati temporaneamente ritirati dal registro di uno Stato membro per cercare possibilità di pesca altrove non possono beneficiare, per un periodo di ventiquattro mesi, qualora successivamente si iscrivano di nuovo in un registro dell'Unione, delle possibilità di pesca previste da un accordo di pesca sostenibile o dai protocolli in vigore al momento della cancellazione; lo stesso vale in caso di cambiamento temporaneo di bandiera, durante la pesca nel quadro delle ORGP.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che le autorizzazioni di pesca di qualsiasi tipo siano concesse esclusivamente ai pescherecci nuovi e a quelli che battevano

bandiera dell'Unione da almeno ventiquattro mesi al momento della richiesta dell'autorizzazione di pesca, i quali intendano praticare la pesca di specie che rientrano nell'accordo di pesca sostenibile.

Emendamento 171

**Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Nel determinare le possibilità di pesca in relazione ad accordi riguardanti stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori, si tiene debito conto delle valutazioni scientifiche realizzate a livello regionale nonché delle misure di conservazione e gestione adottate dall'ORGP.

Emendamento 172

**Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano in acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile. Tali pescherecci devono rispettare gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione.

Emendamento 173

**Proposta di regolamento
Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. I pescherecci dell'Unione operanti al di fuori delle acque dell'Unione sono dotati di telecamere CCTV o di apparecchiature equivalenti al fine di consentire la piena

documentazione delle pratiche di pesca e delle catture.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 41 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies. Il mandato negoziale alla Commissione per protocolli successivi è preceduto da valutazioni indipendenti dell'impatto di ciascun protocollo, che comprendono informazioni sulle catture e sulle attività di pesca. Tali valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al fine di garantire che gli stock condivisi con paesi vicini siano gestiti in modo sostenibile, è necessario che essi rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Parte VII – articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, **la trasparenza, la partecipazione e i meccanismi di responsabilizzazione** e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati **socioeconomici**

e ambientali specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Parte VII - articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Attività di pesca dell'Unione che esulano dagli accordi di pesca sostenibile

Agli Stati membri è notificato qualsiasi accordo concluso tra cittadini di uno Stato membro e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, unitamente ai dettagli dei pescherecci interessati e delle attività di rilievo da essi svolte. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Parte VIII – articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione dell'acquacoltura

Promozione dell'acquacoltura *sostenibile*

Emendamento 178

Proposta di regolamento Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento *alimentare*, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento *e alle forniture alimentari*, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli

comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:

obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura *sostenibile*. Tali orientamenti strategici *operano una distinzione fra l'acquacoltura su piccola e media scala da un lato e l'acquacoltura su scala industriale dall'altro*, tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali, e sono volti a:

Emendamenti 179 e 242

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 1 – lettere a, b, c, d – e paragrafo 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p>(a) <i>migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;</i></p>	<p>a) <i>semplificare la legislazione del settore e ridurre gli oneri amministrativi a livello unionale;</i></p>
<p>(b) <i>favorire l'attività economica;</i></p>	<p>b) <i>incoraggiare l'uso di specie non carnivore e ridurre l'impiego di prodotti ittici come mangime per pesci;</i></p>
<p>(c) <i>diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;</i></p>	<p>c) <i>integrare le attività di acquacoltura in altre politiche, quali quelle per le zone costiere, le strategie marittime e gli orientamenti per la pianificazione dello spazio marittimo, l'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹ (direttiva quadro sulle acque) e la politica ambientale.</i></p>
<p>(d) <i>creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.</i></p>	
<p>2. <i>Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.</i></p>	<p>2. <i>L'Unione sostiene la produzione e il consumo dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile unionale attraverso:</i></p>
	<p>a) <i>l'istituzione entro il 2014 di criteri qualitativi trasparenti e generali per l'acquacoltura al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e allevamento;</i></p>

- b) la garanzia di prodotti offerti ai consumatori a prezzi ragionevoli;*
- c) l'adozione di norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti provenienti dall'acquacoltura dell'Unione e dall'importazione, mediante opportuna marchiatura o etichettatura secondo quanto previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura².*

¹ *GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.*

² *GU L ...*

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure *che consentono di* realizzarli.

Emendamento

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure *e le tempistiche necessarie per* realizzarli.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Parte VIII – articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I piani strategici nazionali pluriennali *intendono in particolare realizzare le* seguenti *finalità*:

(a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

(b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;

Emendamento

4. I piani strategici nazionali pluriennali *riguardano specificamente i* seguenti *ambiti*:

a) *riduzione della burocrazia e* semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;

b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio, *in accordo con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e pianificazione dello spazio marittimo*;

(c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

(d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.

c) fissazione di indicatori **di qualità** e di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

c bis) misure volte a garantire che le attività di acquacoltura siano pienamente conformi alla vigente legislazione ambientale dell'Unione;

d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri **sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini** negli Stati membri limitrofi;

d bis) promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) e della collaborazione tra il settore e il mondo scientifico;

d ter) sicurezza alimentare;

d quater) salute e benessere degli animali;

d quinquies) sostenibilità ambientale.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, **in particolare per quanto riguarda i** produttori;

Emendamento

c) rafforzare la competitività **e promuovere le politiche di qualità** del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione **mediante l'attuazione dei piani di produzione e commercializzazione, rivolgendo particolare attenzione ai** produttori;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;

Emendamento

d) migliorare la trasparenza **e la stabilità** dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, **l'equità nella distribuzione del valore aggiunto**

lungo la catena di valore del settore, nonché l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e/o un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Emendamento

e) contribuire a garantire condizioni di equità, **compresa l'uniformità delle prescrizioni sanitarie, sociali e ambientali**, per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Emendamenti 186 e 270

Proposta di regolamento

Parte IX – Articolo 45 – paragrafo 1 – lettere e bis) e e quater) (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata e certificata in termini di qualità e di origine, unitamente a informazioni sufficienti affinché le loro decisioni contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento.

e ter) garantire che i prodotti importati dai paesi terzi provengano da attività di pesca e industrie che soddisfano gli stessi requisiti ambientali, economici, sociali e sanitari imposti alle flotte e alle imprese dell'Unione, e che i prodotti siano stati ottenuti con un'attività di pesca legale, dichiarata e regolamentata, praticata conformemente alle medesime norme applicate alle navi dell'Unione.

e quater) garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni verificabili e precise sull'origine del

prodotto e sul suo modo di produzione ed etichettare il prodotto di conseguenza, ponendo l'accento su un'etichettatura ecologica affidabile,

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Parte IX – articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) norme comuni di commercializzazione.

Emendamento

b) norme comuni di commercializzazione, *tenendo conto delle specificità delle comunità locali.*

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Parte IX – Articolo 45 – paragrafo 3 – lettere b bis, b ter e b quater (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) regole comuni in vista dell'introduzione di un'etichettatura ecologica per i prodotti dell'acquacoltura e della pesca unionali;

b ter) informazioni al consumatore;

b quater) l'adozione di misure commerciali contro i paesi terzi che non esercitano pratiche di pesca sostenibili.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Parte X - Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) un approccio globale e integrato;

Emendamento

a) un approccio globale e integrato *tale da comportare una serie di controlli connessi alle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri;*

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'uso di **moderne** tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

Emendamento

b) un impiego più efficiente dei dispositivi già presenti a bordo di ciascun peschereccio e, se del caso, l'uso di efficaci tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca **e all'acquacoltura**;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme su controlli e sanzioni;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) la complementarità dei controlli in mare e a terra;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;

d) la diffusione di una cultura **della corresponsabilità**, del rispetto delle norme **e della collaborazione** fra **tutti** gli operatori **di pescherecci, gli armatori e i pescatori**;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un regime unificato in materia di rispetto delle norme ed esecuzione in ogni

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Parte X - articolo 46 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) condizioni concorrenziali eque, compresa l'introduzione di sanzioni commerciali laddove sia accertato un comportamento irresponsabile da parte di paesi terzi.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Parte X – articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive, tra cui il congelamento dei finanziamenti provenienti dal FEAMP, tenendo conto del rapporto costi-benefici e del principio di proporzionalità.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Parte X - articolo 46 bis (nuovo)

Articolo 46 bis

Comitato per la conformità

1. È istituito un comitato per la conformità dell'Unione, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia di controllo.

2. Il comitato per la conformità dell'Unione:

(a) esamina annualmente la conformità alle norme da parte di ogni Stato membro, per identificare i casi di mancata osservanza della politica comune della pesca;

(b) esamina le azioni intraprese in relazione alle violazioni di conformità accertate;

(c) comunica le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 196

**Proposta di regolamento
Parte X – articolo 48**

Gli Stati membri possono chiedere ai **titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera**, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

Gli Stati membri possono chiedere ai loro **operatori** di contribuire in misura proporzionale ai costi **operativi** di attuazione del regime unionale di controllo della pesca **e della raccolta dei dati**.

Emendamento 197

**Proposta di regolamento
Parte XI – articolo 49**

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi **di**

articoli 2 e 3.

sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine fissati agli articoli 2 e 3. ***L'Unione non sostiene finanziariamente le operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi.***

Emendamento 302

Proposta di regolamento Parte XI - articolo 50

Testo della Commissione

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca ***può comportare*** l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno finanziario ***trasparente*** agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca ***e le direttive in materia ambientale di cui all'articolo 12, nonché l'applicazione del principio precauzionale.***

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca ***e degli atti giuridici di cui al paragrafo 1, come pure dell'applicazione del principio precauzionale comporta l'immediata*** interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza. ***A tal fine è fissata una metodologia comprendente obiettivi, indicatori e metodi di misurazione omogenei e trasparenti per tutti gli Stati membri.***

Emendamento 199

Proposta di regolamento Parte XI – articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione *venga* concesso solo a condizione che l'operatore interessato non *sia stato oggetto di sanzioni per* violazioni gravi nel periodo di *un anno* precedente alla data di domanda del sostegno.

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca *e la legislazione nazionale che recepisce le direttive in materia di ambiente di cui all'articolo 12. Il sostegno finanziario non è concesso alle operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi.*

2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca *e della legislazione nazionale di cui al paragrafo 1* da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure, *adottate dallo Stato membro,* sono *dissuasive, effettive e* proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione *sia* concesso solo a condizione che l'operatore interessato non *abbia commesso* violazioni gravi nel periodo di *almeno tre anni* precedente alla data di domanda del sostegno.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Parte XII – articolo 52

Testo della Commissione

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Emendamento

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone *geografiche o ambiti* di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, *in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1,* nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

1 bis. In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne

c) un consiglio consultivo per i mercati

d) un consiglio consultivo per il Mar Nero

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.

3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Emendamento 201

Proposta di regolamento Parte XII – articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Prima di completare le sue procedure interne che portano alla presentazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di una proposta legislativa avente come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, quali piani pluriennali o misure tecniche quadro, o che condicono all'adozione di atti delegati in conformità dell'articolo 55 del presente regolamento, la Commissione consulta per parere i consigli consultivi interessati. Questa consultazione non pregiudica quella del CIEM o di altri organismi scientifici competenti.

1. I consigli consultivi possono:

(a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e *all'*acquacoltura;

1. I consigli consultivi possono:

a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca *e agli aspetti socioeconomici e relativi alla*

(b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e *all'*acquacoltura nelle zone di loro competenza;

(c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, *rispondono entro un termine ragionevole a* ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

*conservazione della pesca e dell'*acquacoltura;

b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione *e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione* della pesca e, *se del caso, dell'*acquacoltura nelle zone *geografiche o negli ambiti* di loro competenza *e proporre soluzioni per superare tali problemi*;

c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

c bis) formulare pareri sui progetti di misure di conservazione di cui all'articolo 17 e sui progetti di misure tecniche di cui all'articolo 21 e presentarli alla Commissione e agli Stati membri direttamente interessati dall'attività di pesca o dalla zona in questione.

2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, *tengono debitamente conto dei pareri, delle raccomandazioni, dei suggerimenti e di ogni informazione ricevuti a norma del paragrafo -1 e del paragrafo 1 e rispondono entro trenta giorni lavorativi, e comunque prima dell'adozione delle misure definitive. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma dei paragrafi -1 e 1, la Commissione o lo Stato membro interessato forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.*

Emendamento 202

Proposta di regolamento Parte XII – articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri

1. I consigli consultivi sono composti da

gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove opportuno, dell'acquacoltura;

b) altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

Con riferimento alla lettera a), sono debitamente rappresentati i datori di lavoro, i pescatori che lavorano in proprio e i lavoratori dipendenti, come pure i diversi mestieri della pesca.

Possono partecipare in qualità di osservatori i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione.

1 bis. Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori alle riunioni dei consigli consultivi. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio consultivo quando sono discusse questioni che li riguardano.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo

d'interesse generale europeo.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma *dell'articolo 56* con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

d'interesse generale europeo.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma *dell'articolo 55* con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi, **fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis**.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 55 – paragrafi da 2 a 5

Testo della Commissione

2. La delega dei poteri di cui ***all'articolo 12, paragrafo 2***, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, ***all'articolo 35, paragrafo 3***, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, ***all'articolo 52, paragrafo 2***, e all'articolo 54, paragrafo 4, è *conferita* per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La delega dei poteri di cui ***all'articolo 12, paragrafo 2***, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, ***all'articolo 35, paragrafo 3***, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, ***all'articolo 52, paragrafo 2***, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi *precisata*. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica *simultaneamente* al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 12, paragrafo 2***, dell'articolo

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 13***, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è *conferito alla Commissione* per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La delega dei poteri di cui ***all'articolo 13***, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi *specificata*. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi *specificata*. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione *ne dà contestualmente* notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 13***, dell'articolo 15, paragrafo

15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, **dell'articolo 35, paragrafo 3**, dell'articolo 36, paragrafo 4, *all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2*, e *all'articolo 54, paragrafo 4*, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio *non* hanno sollevato obiezioni entro due mesi *dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se*, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno *entrambi comunicato* alla Commissione *l'intenzione* di non sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, *dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 4*, entra in vigore solo se *né* il Parlamento europeo *né* il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro *il termine di* due mesi *dalla data in cui esso è stato loro notificato o se*, prima della scadenza di tale termine, *sia* il Parlamento europeo *che* il Consiglio hanno *informato* la Commissione *che non intendono* sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 55 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano, fatto salvo il paragrafo 2, per un periodo di sei mesi. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Parte XIII – articolo 56

Testo della Commissione

Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. *Tale comitato* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. *Esso* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.*

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente *all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.*

Emendamento

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente *all'articolo 54, paragrafo 4.*

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Parte XIV – articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Parte XIV - articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57 bis

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è modificato come segue:

All'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. L'Agenzia europea di controllo della pesca è l'organo operativo preposto allo scambio di dati in forma elettronica e al rafforzamento della capacità di sorveglianza marittima."

Emendamento 208

Proposta di regolamento Parte XIV – articolo 58

Testo della Commissione

Articolo 58

Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

Emendamento

soppresso

Emendamento 209

Proposta di regolamento Parte XIV – articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58 bis

Riesame

1. Ogni cinque anni, la Commissione riesamina le disposizioni della parte I e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di integrare i progressi e le migliori pratiche nella gestione della pesca.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca entro la fine del 2022.

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Parte XIV – articolo 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58 ter

Relazione annuale

La Commissione pubblica una relazione annuale con cui informa il pubblico in merito allo stato della pesca nell'Unione, fornendo anche notizie circa i livelli di biomassa degli stock ittici, la sostenibilità dei tassi di sfruttamento e la disponibilità di dati scientifici.

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Emendamento

CONSIGLI CONSULTIVI

CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo	Zona di competenza	Nome del consiglio consultivo	Zona di competenza
Mar Baltico	Zone CIEM IIIb, IIIc e III d	Mar Baltico	Zone CIEM IIIb, IIIc e III d
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest	Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa	Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII	Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1,	Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1,

	34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)		34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)	Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)	Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)	Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione	Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5	Acquacoltura <i>e pesca nelle acque interne</i>	Acquacoltura quale definita all'articolo 5 <i>e tutte le acque interne degli Stati membri dell'Unione europea</i>
		<i>Regioni ultraperiferiche suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano</i>	<i>Tutte le zone CIEM comprendenti le acque intorno alle regioni ultraperiferiche, segnatamente le acque marittime della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e della Riunione</i>
		<i>Consiglio per il Mar Nero</i>	<i>Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2</i>
		<i>Consiglio consultivo per i mercati</i>	<i>Tutti i settori di mercato</i>